



ADUNANZA N. 171 LEGISLATURA N. X

pag.
1

10

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50 – Decreto MIPAAF n. 911/2017 – Approvazione delle disposizioni attuative regionali per la misura Investimenti dell'OCM Vitivinicolo per la campagna 2017/2018 e modifica della DGR n. 499 del 22/05/2017 per quanto riguarda la dotazione finanziaria delle misure Ristrutturazione e riconversione vigneti e Investimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità, e SDA di Fermo – Ascoli Piceno dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

D E L I B E R A

- di approvare le disposizioni attuative regionali relative all'applicazione della misura Investimenti prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 art. 50 per la campagna vitivinicola 2017/2018, come contenute nell'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di modificare la DGR n. 499 del 22/05/2017, limitatamente alla determinazione della dotazione finanziaria della misura Ristrutturazione e riconversione vigneti e Investimenti per la campagna 2017/2018, che con il presente atto sono rideterminate rispettivamente pari a euro 1.849.809,33 e a euro 3.459.064,67;
- che la dotazione complessiva di euro 3.459.064,67 della misura Investimenti per la campagna 2017/2018 è destinata per:
 - euro 444.817,72, alla liquidazione del saldo delle domande biennali ammesse a finanziamento nella campagna 2016/2017 ai sensi della DGR n. 203 del 7 marzo 2017;
 - euro 3.014.246,95, al bando regionale della campagna 2017/2018;
- di autorizzare il dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno ad apportare, con successivi atti, eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività senza modificare gli indirizzi e le



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

scelte del presente atto, anche mediante rimodulazione delle risorse assegnate alla misura Investimenti sulla base di mancato utilizzo di risorse sulle altre misure del PNS attivate per la campagna 2017/2018, dandone comunicazione ad Organismo Pagatore Agea e al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

- di stabilire che la concessione degli aiuti per le domande di durata biennale della misura Investimenti per la campagna 2017/2018 è subordinata all'emanazione del decreto ministeriale di riparto regionale delle risorse del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, di cui all'art. 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013, per la campagna 2018/2019;
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ad Agea – Area Coordinamento e ad Organismo Pagatore Agea, ciascuno per quanto di propria competenza.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)

Il Vice Segretario della Giunta regionale
(Fabio Tavazzani)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016, che integra il regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno del settore vitivinicolo;
- Regolamento (CE) n. 436/2009, della Commissione del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
- DPR 01/12/1999, n. 503: "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173;
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);
- D. Lgs 13 ottobre 2014, n. 153: Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136;
- Legge, 17/10/2017 n. 161, G.U. 04/11/2017 in modifica del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione;
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 26 ottobre 2015 inerente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione agricola;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato UE n. 2016/1149 e di esecuzione UE n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti);
- Decreto del Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del MIPAAF n. 1715 del 20 marzo 2017 (Programma di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018);
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 maggio 2017 n. 1967 concernente le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e dei regolamenti UE n. 2016/1149 e n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;
- Circolare AGEA Coordinamento Prot. n. 18108 del 1° Marzo 2017: "Attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione e del DM 911 del 14 febbraio 2017, per quanto riguarda l'applicazione della misura investimenti del PNS";
- Circolare di Agea coordinamento del 18 settembre 2017 n. 0070540 in attuazione del D.M. 1967/2017 e Istruzioni Operative dell'OP Agea n. 41/2017 per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Istruzioni operative n. 32/2017, Prot. ORPUM n. 56374 del 6 luglio 2017: "Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- Istruzioni operative n. 41/2017, Prot. n. ORPUM.76071 del 9 ottobre 2017: "OCM VINO – Attuazione del DM n. 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) e n. 2016/1150 – art. 21- della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi";
- Istruzioni operative n. 51/2017, Prot. n. ORPUM. 95256 del 12/12/2017: "OCM Unica regolamento (UE) 1308/2013 – P.N.S. Vitivinicolo art. 50) Misura Investimenti. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli Investimenti - campagna 2017/2018 - regolamento delegato (UE) 2016/1149 e regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150";
- Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea legislativa - X Legislatura - n. 3 del 15/9/2015 del Consiglio Regionale: "Approvazione del Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. UE n. 1305 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e revoca della deliberazione n. 130 del 21/05/2015", in particolare punto 14 del Programma regionale;
- Deliberazioni Amministrativa dell'Assemblea legislativa - X Legislatura - n. 46: "Programma di sviluppo rurale della Regione Marche 2014-2020 in attuazione del Reg. (Ue) n.1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013. Revoca della deliberazione dell'Assemblea legislativa 15 settembre 2015, n. 3";
- Decisione di esecuzione della Commissione del 14.2.2017 C(2017) 1157, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Marche (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ICC: 2014IT06RDRP008;
- DGR Marche n. 203 del 07/03/2017 (Regolamento (UE) n.1308/2013, articolo 50 – Decreto MIPAAF n. 911/2017 – Approvazione delle disposizioni attuative regionali per la misura Investimenti dell'OCM Vitivinicolo per la campagna 2016/2017)
- DGR Marche n. 499 del 22/05/2017 (Regolamento (UE) n. 1308/2013 - OCM del settore vitivinicolo. Assegnazione risorse alle misure Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi, Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e Investimenti inserite nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2017/2018. Adozione delle disposizioni attuative della misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2017/2018 e seguenti)
- DGR Marche n. 1253 del 23/10/2017 (Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 45 – Disposizioni attuative della misura della promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi inserita nel Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per la campagna 2017/2018).
- DGR Marche n. 1503 del 18/12/2017 (Regolamento (UE) n. 1308/2013. Approvazione schema di protocollo d'intesa tra AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Regione Marche per la gestione delle domande di aiuto e pagamento delle misure di Ristrutturazione e riconversione vigneti, Investimenti, Vendemmia verde dell'OCM vitivinicolo, a decorrere dalla campagna viticola 2015/2016 alla campagna viticola 2017/2018);
- DGR Marche n. 1536 del 07/12/2016 (Articoli 4 e 9 l.r. 20/2001. Istituzione dei Servizi della Giunta regionale);
- DGR Marche n. 31 del 25/01/2017 (L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi).



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Motivazione

L'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio (regolamento), il regolamento (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15/04/2016 (regolamento delegato) in particolare la sezione 6, articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, e il regolamento (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15/04/2016 (regolamento di esecuzione), in particolare l'articolo n. 14, prevedono la misura Investimenti tesa a realizzare un maggior sviluppo e integrazione della filiera vitivinicola e a migliorare la competitività delle imprese del settore.

La misura Investimenti è stata inserita dalla campagna 2010/2011 nel quadro del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS) previsto attualmente all'articolo 39 e seguenti del regolamento (UE) n. 1308/2013, Capo II Sezione 4 Sottosezione 1.

Il PNS per il periodo 2014/2018 è stato presentato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MIPAAF) alla Commissione dell'Unione Europea il 1° marzo 2013 (prot. n. 1834 DG PIUE) e successivamente è stato integrato e modificato il 1° marzo 2017 e in ultimo con nota trasmessa a ottobre 2017, per adeguarlo alla normativa a seguito dell'emanazione nel 2016 dei regolamenti delegato n. 2016/1149 e di esecuzione n. 2016/1150.

La misura Investimenti del PNS prevede il sostegno finanziario, a valere su fondi comunitari, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

Gli aiuti delle misure del PNS, ivi compresa pertanto la misura Investimenti, sono erogati da Agenzia per l'erogazione in Agricoltura - Agea, Organismo Pagatore per la Regione Marche ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, cui vanno presentate le domande di aiuto e di pagamento tramite apposito applicativo informatico reso disponibile su portale SIAN all'indirizzo: www.sian.it. Le disposizioni procedurali in merito all'erogazione degli aiuti sono stabilite annualmente, con proprie istruzioni annuali e manuali operativi, da parte di OP Agea che può delegare alcune fasi istruttorie a Enti istruttori incaricati. La Regione, in applicazione della DGR n. 1503 del 18/12/2017, svolge, quale Ente istruttore, le attività delegate da OP Agea in merito all'erogazione degli aiuti comunitari previsti dal PNS per le misure Ristrutturazione e riconversione vigneti e Investimenti.

Le risorse necessarie per l'attuazione regionale delle misure del PNS, nell'ambito della dotazione finanziaria nazionale annuale complessiva di euro 336.997.000,00, sono interamente a carico del bilancio unionale e, ai fini dell'attuazione delle misure gestite dalle Regioni, nella campagna 2017/2018 sono state ripartite con decreto dipartimentale n. 1715 del 20 marzo 2017 del MIPAAF. Il decreto dipartimentale n. 1715 del 20 marzo 2017 assegna nella campagna 2017/2018 alla Regione Marche uno stanziamento complessivo di Euro 7.308.874,00 per l'attuazione delle misure Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi, Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Vendemmia verde e Investimenti, rispettivamente previste agli articoli 45, 46, 47 e 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tali risorse unionali non transitano sul bilancio regionale, in quanto gestite direttamente da AGEA, Organismo Pagatore ai sensi del



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

regolamento (UE) n. 1306/2013. Con DGR n. 499 del 22/05/2017 detta dotazione regionale è stata modulata come segue:

Misura	Riparto assegnato 2017/18 (€)
Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi	2.000.000,00
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	3.000.000,00
Vendemmia verde	0
Investimenti	2.308.874,00
TOTALE	7.308.874,00

Con DGR n. 499/2017 sono state altresì approvate le disposizioni regionali della misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti (RRV) per le campagne dalla 2017/2018 e seguenti, sulla base delle quali con decreto del dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno n. 51 del 1° giugno 2017 è stato emanato il bando annuale e sono state ammesse a finanziamento domande per l'importo complessivo di Euro 2.267.940,40, il cui fabbisogno a valere sulla dotazione 2017/2018 è pari a euro 1.849.809,33.

Con DGR n. 1253 del 23 ottobre /2017 sono state approvate le disposizioni attuative della misura Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi (Promozione) per la campagna 2017/2018, sulla base delle quali con decreto del dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno n. 167 del 27 ottobre 2017 è stato emanato il bando per la campagna 2017/2018. Dalle domande presentate in adesione al bando della misura Promozione per la campagna 2017/2018, in corso di definizione, risulta un importo complessivo richiesto pari a euro 1.990.236,39, circa pari alla dotazione assegnata alla medesima misura con DGR n. 499/2017.

La dotazione assegnata con DGR n. 499/2017 per l'attuazione della misura RRV nella campagna 2017/2018 risulta pertanto superiore al fabbisogno manifestato per la medesima campagna e la parte eccedente può essere destinata all'attuazione della misura Investimenti per la medesima campagna, ultima misura regionale del PNS ancora da attivare per le Marche nella campagna 2017/2018.

Con decreto del MIPAAF del 14/02/2017, n. 911 (di seguito DM) sono state approvate le disposizioni attuative nazionali della misura Investimenti a decorrere dalla campagna 2016/2017.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto stabilito all'articolo 43 del regolamento delegato e all'articolo 27 del regolamento di esecuzione, negli allegati Allegato I e II al DM, è riportata la specifica demarcazione del PNS con altri strumenti finanziari attuata dalla Regione Marche. Tale demarcazione e il sistema di controllo associato sono altresì inseriti nell'allegato F2 al PNS trasmesso dal MIPAAF alla Commissione europea il 1° marzo 2017 e successivamente integrato a ottobre 2017.

La modifica del PSR Marche, periodo di programmazione 2014-2020 approvata con deliberazione amministrativa n. 46 del 14/02/2017, in particolare al punto 14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ del Programma, prevede che gli investimenti a norma dell'articolo 50 del regolamento (*ndr: Investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione, volti al miglioramento del rendimento globale dell'impresa ed il suo adeguamento alle richieste del mercato, nonché all'aumento della competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 anche al*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché i trattamenti sostenibili) possono essere sostenuti dalle misure del PSR Marche in particolare misura 4, misura 6 e misura 16, secondo la seguente demarcazione:

1. Per le imprese agricole (produzione uve e produzione vino nel caso di lavorazione di almeno il 60% di materia prima aziendale):

OCM Vino

- Tutti gli investimenti fino a 70.000 euro
- punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali non realizzati nell'ambito di progetti di cooperazione di filiera corta/mercato locale indipendentemente dalla soglia finanziaria

PSR

- Investimenti oltre i 70.000 euro PSR. Sono esclusi comunque i punti vendita e le sale di degustazione extra-aziendali non realizzati nell'ambito di progetti di cooperazione di filiera corta/mercato locale.

2. Per le PMI imprese non agricole (produzione vino nel caso di lavorazione di almeno il 60% di materia prima extra-aziendale):

- Investimenti fino a 2.000.000 di euro a valere sull'OCM Vino
- Investimenti oltre i 2.000.000 di euro a valere sul PSR.

Saranno rispettate tutte le linee di demarcazione tra:

- a) le operazioni/azioni ammissibili a titolo del FEAGA per le seguenti misure: promozione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, assicurazione del raccolto, investimenti e innovazione, di cui agli articoli 45, 46, 49, 50 e 51 del regolamento (EU) n. 1308/2013;
- b) le operazioni/azioni che riguardano gli stessi obiettivi ammissibili a titolo del FEASR, così come definite nel PNS di sostegno per il settore vitivinicolo 2014-2018.

Con Decisione di esecuzione della Commissione del 14.2.2017 C(2017) 1157, il PSR Marche 2014-20120 adottato con deliberazione amministrativa n. 46/2017 è stato approvato.

L'art. 2 comma 5 del richiamato DM stabilisce che le Regioni adottino ulteriori determinazioni per l'applicazione della misura Investimenti riguardo: 1) gli importi minimi e massimi di spesa ammissibile per ogni domanda; 2) la limitazione della percentuale del contributo erogabile, 3) la concessione dell'anticipo e relative percentuali, 4) l'individuazione dei beneficiari dell'aiuto, 5) l'esclusione o limitazione di alcuni prodotti di cui all'Allegato VII parte II del regolamento, 6) le modifiche ai progetti approvati, 7) la durata annuale o biennale dei progetti.

Le domande di aiuto, per beneficiare del premio, ai sensi del DM:

- articolo 4 comma 1, sono presentate all'Organismo pagatore competente (per le Marche OP Agea) e per conoscenza alla Regione, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
- articolo 4 comma 2 le domande di aiuto contengono almeno i seguenti elementi:
 1. nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
 2. indicazione della durata annuale o biennale dell'investimento;
 3. descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
5. il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;
6. la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;
7. una breve relazione contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, e, se l'impresa si avvalga del criterio di priorità espresso al comma dell'art 36 del regolamento delegato, elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.

La circolare di Agea Coordinamento n. 18108 del 1° Marzo 2017 stabilisce che gli Organismi pagatori nelle loro istruzioni operative, di concerto con le Regioni interessate, devono individuare le modalità per garantire il rispetto dei punti 4, 5, 6 e 7 e che le domande presentate siano esaminate sulla base dei criteri di ammissibilità di cui ai punti 4, 6 e 7 del precedente elenco.

I punteggi a ciascuna domanda sono attribuiti sulla base dei criteri di priorità eventualmente individuati dalle Regioni con proprio provvedimento e riportati nell'Allegato I del PNS trasmesso alla Commissione europea il 1° marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni. Tali criteri sono facoltativi, oggettivi e non discriminatori, sono basati sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati dal PNS e si aggiungono al criterio comunitario obbligatorio previsto all'articolo 36 del regolamento delegato. L'articolazione e la ponderazione dei criteri di priorità è attribuita dalle Regioni sulla base delle proprie esigenze territoriali, provvedendo a che la ponderazione del singolo criterio facoltativo abbia valore inferiore o uguale a quella stabilita per il criterio comunitario.

Sono ammesse a contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile assegnato a ciascuna Regione. Nel caso di parità di punteggio viene utilizzato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane.

Con istruzioni operative di OP Agea n. 32 del 6 luglio 2017 sono state definite le modalità per il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende previste dal regolamento. (UE) n. 1306/2013 e le specifiche per le comunicazioni alle autorità competenti.

Con Istruzioni operative n. 51 del 12 dicembre marzo 2017 (Istruzioni operative n. 51/2017) OP Agea ha approvato le modalità e le condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la misura degli Investimenti previste all'articolo 50 del regolamento, del regolamento delegato e regolamento di esecuzione per la campagna 2017/2018. Al paragrafo 5 DISPOSIZIONI REGIONALI DI ATTUAZIONE - DRA - OPERAZIONI PROPEDEUTICHE di dette Istruzioni operative sono descritte le attività per consentire alle Regioni l'inserimento di tutte le informazioni riconducibili alla programmazione e all'applicazione della misura Investimenti in ambito regionale, necessarie per il successivo inserimento delle disposizioni regionali di attuazione (DRA) e dei bandi annuali. Le Regioni effettuano la predisposizione della misura mediante la selezione delle informazioni messe a disposizione e proposte nell'applicativo su portale SIAN. Le selezioni interessano informazioni che afferiscono alle azioni/interventi/sottointerventi che possono essere ammesse all'aiuto, i limiti degli importi di spesa ammissibile, le percentuali di contributo finanziabile, la tipologia di beneficiari ammessi all'aiuto, le soglie finanziarie, i criteri di priorità ivi compresi quelli facoltativi, la tipologia di demarcazione regionale adottata (PNS - PSR), i criteri per la gestione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

del doppio finanziamento e il relativo controllo. Nell'allegato 1 alle Istruzioni operative n. 51/2017 OP Agea ha approvato il modello di domanda di aiuto contenente le informazioni e le dichiarazioni necessarie per l'adesione alla misura Investimenti.

Sulla base di quanto esposto è necessario stabilire le modalità attuative per la misura Investimenti nella regione Marche per la campagna 2017/2018, fissando le disposizioni per corrispondere gli aiuti comunitari previsti. Si ritiene che, nel rispetto del dettato legislativo comunitario e nazionale, preso atto delle disposizioni procedurali di Agea Coordinamento e OP e sulla base delle precedenti campagne di attuazione regionale, in cui sono stati registrati ottimi risultati e livelli di adesione alla misura importanti, le finalità della misura Investimenti debbano essere rivolte a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato, e ad aumentarne la competitività.

Si ritiene altresì, preso atto della deliberazione amministrativa n. 46/2017, di ammettere a finanziamento le imprese che producono mosti e/o vini appartenenti alle seguenti tipologie:

1. le imprese agricole singole e associate, assimilabili ai beneficiari della sottomisura 4.1 del PSR Marche 2014-2020;
2. le imprese di trasformazione, assimilabili ai beneficiari della sottomisura 4.2 del PSR Marche 2014-2020.

Nei limiti dell'articolo 5 commi 1, 2 e 3 del DM il sostegno comunitario agli investimenti è erogato nella seguente misura:

- 40% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, IVA esclusa, per le micro, piccole e medie imprese come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- 20% delle spese ammissibili effettivamente sostenute, IVA esclusa, per le imprese intermedie che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro e per la quale non trova applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- 19% della spesa effettivamente sostenuta, IVA esclusa, per le grandi imprese che occupano più di 750 persone il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro.

In conformità ai corrispondenti limiti previsti dal PSR Marche 2014-2020, in caso di imprese che esercitano attività agricole e di imprese di trasformazione, e nel rispetto della demarcazione finanziaria con l'OCM vitivinicolo, l'importo complessivo dell'investimento ammissibile a finanziamento deve essere comunque compreso tra il minimo di euro 15.000,00 e il massimo euro 2.000.000,00.

Sulla base delle tipologie di investimento ammissibili secondo l'articolo 33 del regolamento delegato, nell'allegato A al presente provvedimento sono riportate le azioni ammissibili all'aiuto nelle Marche.

Preso atto della necessità applicare i criteri utili per la definizione di una graduatoria regionale, privilegiando le imprese agricole singole e associate che realizzano interventi che hanno effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale, criterio obbligatorio comunitario previsto dall'articolo 36 del regolamento delegato, si rileva nel contempo la necessità di attribuire punteggi aggiuntivi ai giovani imprenditori agricoli, ai produttori di vini biologici certificati e di vini a DOP e a IGP e ai produttori che aderiscono a Consorzi di tutela dei vini ai sensi



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dell'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolando i criteri previsti nella strategia nazionale e inseriti nell'allegato al PNS comunicato alla Commissione il 1° marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni.

In linea con quanto già previsto per l'applicazione della misura Investimenti nelle campagne precedenti e comunque per una migliore efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse disponibili, è necessario che le imprese che intendono presentare domande biennali debbano chiedere obbligatoriamente l'anticipo nella misura massima consentita pari all'80% del contributo ammesso, previa presentazione della garanzia fidejussoria pari al 110% del valore dell'anticipazione e il successivo saldo a conclusione dei lavori, e quelle che prevedono di non riuscire a realizzare l'intervento proposto nella domanda di contributo, presentino una variante ai progetti approvati entro e non oltre i 60 giorni antecedenti il termine di presentazione della domanda di pagamento stabilita da OP Agea nelle proprie Istruzioni operative n. 51/2017.

Infine, ai sensi dell'articolo 6 del DM, i beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti dalle disposizioni emanate da OP Agea saranno esclusi per 3 anni dalla possibilità di presentare domanda di aiuto per la misura Investimenti e sottoposti alle penalità previste dal medesimo articolo di DM.

Esito dell'istruttoria

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, sentiti i rappresentanti del tavolo di filiera vitivinicola regionale nel corso dell'apposita riunione tenuta il 04/01/2018, si propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto deliberativo.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della deliberazione della Giunta n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento

(Silvana Paoloni)

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE COMPETITIVITÀ E
MULTIFUNZIONALITÀ DELL'IMPRESA AGRICOLA E SDA DI FERMO – ASCOLI PICENO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il dirigente

(Roberto Luciani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Servizio

Lorenzo Bisogni

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine di cui n. 58 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Deborah Giraldi)

Il Vice Segretario della Giunta regionale

(Fabio Tavazzani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato A

Disposizioni regionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50, per l'emanazione del bando regionale della misura Investimenti per la campagna 2017/2018 (DM 14 febbraio 2017, n. 911)

INDICE

INDICE DEI PARAGRAFI

1. Finalità'
2. Ambito territoriale di applicazione e durata
3. Definizioni
4. Dotazione finanziaria
5. Criteri di ammissibilità all'aiuto e motivi di esclusione
6. Azioni ammesse al sostegno
7. Demarcazione con PSR Marche
8. Spese ammissibili e non ammissibili
9. Definizione del sostegno
10. Selezione delle domande d'aiuto ammissibili
11. Presentazione delle domande di aiuto e procedura di selezione
12. Fase di realizzazione e pagamento
13. Variazioni progettuali
14. Istruttorie integrative
15. Termine esecuzione lavori e presentazione domande di pagamento
16. Modalità di erogazione dell'aiuto
17. Impegni dei beneficiari
18. Rinuncia della domanda e penalità
19. Recuperi
20. Disposizioni finali e di coordinamento

APPENDICE

CATALOGO DEGLI INVESTIMENTI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Finalità

La misura Investimenti prevista nell'ambito del Programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo (PNS) all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1308/2013, dal regolamento (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15/04/2016, in particolare Sezione 6, articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36, e dal regolamento (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15/04/2016, in particolare articolo 14, prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino, diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato e ad aumentare la competitività delle imprese. Gli investimenti finanziati con la predetta misura riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013 anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

L'applicazione della misura Investimenti è definita dal decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 14 febbraio 2017, n. 911 e, per quanto attiene gli aspetti procedurali, dalla Circolare di Agea Coordinamento Agea Coordinamento n. 18108 del 1° marzo 2017 e dalle Istruzioni Operative di OP Agea, che per la campagna 2017/2018 sono contenute nelle Istruzioni operative n. 51 del 12 dicembre 2017 e pubblicate sul sito www.agea.gov.it.

Ai sensi del decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 14 febbraio 2017, n. 911, la Regione adotta gli atti necessari attuativi per l'applicazione della misura in oggetto, individuando le condizioni di ammissibilità (art. 2), i criteri di priorità (art. 4), e ulteriori condizioni di ammissibilità della spesa.

Con successivo atto del dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno, in conformità alla normativa e disposizioni citate e alla presente deliberazione, viene emanato il bando regionale per la campagna 2017/2018 in cui sono definiti i termini e le modalità procedurali per la presentazione delle domande di aiuto e per l'attuazione della misura Investimenti nella medesima campagna.

Il dirigente della Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo – Ascoli Piceno potrà inoltre apportare, con propri atti, eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività senza modificare gli indirizzi e le scelte del presente allegato.

2. Ambito territoriale di applicazione e durata

La misura Investimenti si applica sull'intero territorio della Regione Marche per la campagna 2017/2018, secondo le disposizioni attuative contenute nel presente atto.

3. Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni si adottano le seguenti definizioni:

- **AGEA:** Agea Coordinamento
- **Approvazione della domanda:** giudizio di ammissibilità della domanda, formulato a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa svolta dalla Regione



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **Beneficiario:** persona fisica o giuridica rientrante tra i soggetti individuati ai sensi dell'art. 3 del decreto n. 911 del 14/02/2017, che presenta una domanda di aiuto risultata finanziabile con l'approvazione della graduatoria regionale, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno e di tutti gli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione delle domande di aiuto e pagamento
- **Cantierabilità:** sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata - C.I.L.A., Segnalazione Certificata di Inizio Attività - S.C.I.A., Permesso a costruire, altre autorizzazioni e/o comunicazioni e/o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento)
- **Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA):** codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione
- **Comitato di coordinamento della misura (CCM):** Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento della misura Investimenti, costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura
- **Demarcazione:** termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più regolamenti unionali. Ai fini dell'applicazione della misura investimenti si intende inoltre il sistema adottato dalla Regione per escludere che le azioni o le operazioni finanziate nell'ambito del PNS dell'OCM vitivinicolo siano finanziate con altri fondi dell'Unione Europea
- **Dichiarazioni obbligatorie:** le dichiarazioni vitivinicole presentate ai sensi ed in conformità al regolamento (CE) n. 436/09 e alle disposizioni nazionali applicative
- **DM:** Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 febbraio 2017, n. 911
- **Domanda di aiuto:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di misura Investimenti dell'OCM Vitivinicolo
- **Domanda di pagamento:** domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento
- **Domanda telematica:** domanda di aiuto o sostegno presentata per il tramite dell'apposito applicativo reso disponibile da AGEA su portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, all'indirizzo: www.sian.it
- **Disposizione Regionale di Attuazione (DRA):** atto regionale previsto dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, n. 911, attuativo della misura in oggetto
- **Ente istruttore:** soggetto che svolge alcune fasi istruttorie sulle domande di aiuto e di pagamento su delega di OP Agea. Nell'ambito della misura Investimenti è la Regione Marche
- **Esercizio finanziario o campagna di pagamento:** periodo di esecuzione dei pagamenti degli aiuti comunitari assegnati allo Stato membro per una data campagna viticola, non necessariamente uguale a quella di presentazione della domanda, con inizio il 16 ottobre successivo all'inizio della campagna viticola considerata e termine il 15 ottobre dell'anno successivo
- **Fascicolo aziendale:** Il Fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il Fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹

- **Impresa in difficoltà:** l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:²
 - a. nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate³;
 - b. nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate⁴;
 - c. qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d. qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e. nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La condizione di impresa in difficoltà non rileva ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. 702 della Commissione del 25/06/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 per ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche, epizootie e organismi nocivi ai vegetali, incendi, eventi catastrofici.

- **Irregolarità:** qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti
- **Infrazione:** qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme

¹ Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

² Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

³ Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

⁴ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **MIPAAF:** Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche europee e internazionali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato
- **Misura:** la misura Investimenti del PNS dell'OCM vitivinicolo
- **OCM Vitivinicolo:** Organizzazione comune di mercato vitivinicolo
- **OP Agea:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, capo II del regolamento (UE) n. 1306/2013
- **Posizione di funzione Competitività e multifunzionalità dell'impresa agricola e SDA di Fermo - Ascoli Piceno (PF PSD):** la struttura regionale responsabile e competente per il coordinamento regionale della misura, per l'approvazione delle disposizioni regionali attuative, del bando e dell'approvazione della graduatoria di finanziabilità delle domande
- **Progetto annuale:** investimento oggetto di domanda di aiuto di durata annuale che per la campagna 2017/2018 deve concludersi entro il 31 agosto 2018 e che prevede l'erogazione del contributo esclusivamente a saldo al termine dei lavori
- **Progetto biennale:** investimento oggetto di domanda di aiuto di durata biennale che per la campagna 2017/2018 deve concludersi entro il 31 luglio 2019 e che prevede obbligatoriamente l'erogazione del contributo in forma anticipata per l'80% del contributo ammesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria pari al 110% dell'anticipo concesso e il resto a saldo al termine dei lavori
- **Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS):** insieme delle misure finanziarie a sostegno del settore vitivinicolo previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 Capo II Sezione 4 Sottosezione 1, articolo 39 e seguenti
- **Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014/2020 (PSR MARCHE 2014-2020):** Programma di sviluppo regionale di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- **Regione:** Regione Marche
- **Regolamento:** regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
- **Regolamento delegato:** regolamento (UE) n. 2016/1149
- **Regolamento di esecuzione:** il regolamento (UE) n. 2016/1150
- **Richiedente:** soggetto che presenta domanda di aiuto
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale
- **Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA):** le Strutture Decentrate Agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento, che ne assicurano altresì le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione
- **Trasformazione e commercializzazione:** si intende per
 - "trasformazione di prodotti agricoli: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - "commercializzazione di un prodotto agricolo", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione complessiva per la misura Investimenti per la campagna 2017/2018, determinata sulla base delle disponibilità risultanti, viste la DGR n. 203/2017 per quanto riguarda la misura Investimenti campagna 2016/2017, la DGR n. 499/2017 per quanto riguarda la misura Ristrutturazione e riconversione vigneti 2017/2018 e la DGR n. 1252/2017 per quanto riguarda la Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi per la campagna 2017/2018, risulta pari a **euro 3.459.064,67**, di cui:

- **euro 444.817,72** per il saldo delle domande biennali della campagna 2016/2017 ammesse a finanziamento in applicazione della DGR n. 203/2017
- **euro 3.014.246,95** per il bando della campagna 2017/2018, la cui dotazione viene così ripartita:
 - **euro 1.400.000,00** riservati alle domande presentate da imprese agricole singole e associate della lettera a) del paragrafo 5.1;
 - **euro 1.614.246,95** riservati alle domande presentate da imprese di trasformazione e commercializzazione della lettera b) del paragrafo 5.1.

La dotazione complessiva di **euro 3.459.064,67** viene gestita dal dirigente della PF PSD mediante l'adozione del bando regionale per la campagna 2017/2018 e degli atti necessari alla ottimale utilizzazione delle risorse assegnate alla misura per la campagna 2017/2018, tramite apposita comunicazione di rimodulazione al MIPAAF e a OP Agea.

Detta dotazione può inoltre essere integrata da eventuali economie risultanti dalle altre misure del PNS attuate nella campagna 2017/2018.

5. Criteri di ammissibilità all'aiuto e motivi di esclusione

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di aiuto.

5.1 - Requisiti del richiedente e dell'impresa

Al momento della presentazione della domanda di aiuto telematica i soggetti richiedenti debbono essere:

- a) **Imprenditori agricoli**, ai sensi dell'art. 2135 del c.c., singoli o associati
 - titolari di Partita IVA, con codice attività agricola;
 - iscritti alla Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO agricoli, in particolare il codice ATECO 01.21.0 - COLTIVAZIONE DI UVA deve risultare presente nel Fascicolo aziendale.
- b) **Imprese di trasformazione**
 - titolari di Partita IVA;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- iscritte alla Camera di Commercio con posizione attiva e codici ATECO 11.02.01 – PRODUZIONE DI VINI DA TAVOLA E VQPRD e/o 11.02.2 – PRODUZIONE DI VINI SPUMANTE E ATRI VINI SPECIALI che devono risultare presenti nel Fascicolo aziendale.

L'impresa, in relazione alle precedenti lettere a) e b), al momento della presentazione della domanda telematica, deve inoltre

1. essere classificabile come:

- microimprese e piccole e medie imprese, così come definite ai sensi dell'articolo 2 del titolo 1 dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003⁵;

ovvero,

- imprese cui non si applica l'articolo 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di Euro, classificabili come intermedie.
- Secondo quanto disposto dal regolamento, nell'articolo 50 comma 2 lettera b) per i soggetti di cui alla lettera a) e b) del presente punto 5.1 sono ammissibili anche le grandi imprese, che occupano più di 750 persone e il cui fatturato annuo supera i 200 milioni di euro.

2. svolgere, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del DM, almeno una delle seguenti attività:

- produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione,
- produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione,
- l'elaborazione, affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuino la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto di sostegno
- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione

3. essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente aggiornata e validata (titolari di Fascicolo aziendale - Cfr Definizioni);

⁵ Ai sensi della raccomandazione CE 2006/316 e dell'allegato 1 del reg. CE 800/2008 si definisce:

1. **microimpresa**: una impresa con meno di dieci occupati e un fatturato o totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro;
2. **piccola impresa**: una impresa con un numero di occupati compreso tra 11 e 49 e un fatturato totale di bilancio compreso tra 2 e 10 milioni di euro;
3. **media impresa**: un'impresa con un numero di occupati compresi fra 50 e 249 e un fatturato totale di bilancio compreso fra 10 e 50 milioni di euro.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al regolamento (CE) n. 436/2009;
5. avere impianti di trasformazione sul territorio della regione Marche;
6. avere la disponibilità dei locali o dei terreni, risultanti dal Fascicolo aziendale, su cui si intende realizzare l'investimento a decorrere dalla data di presentazione della domanda di aiuto telematica e fino al completo adempimento degli impegni assunti con l'adesione alla presente misura (Cfr paragrafo 17 – Impegni dei beneficiari). La disponibilità deve risultare, a pena di inammissibilità della domanda di aiuto, da:
 - titolo di proprietà;
 - titolo di usufrutto;
 - contratto di affitto scritto e registrato;
 - atto di conferimento (nel caso di cooperative di conduzione).

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è comprovato da un contratto di affitto pro quota.

Nel caso di investimenti fissi su terreno condotto in affitto, qualora non già previsto nel contratto stesso, è necessario il consenso, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del proprietario alla realizzazione degli investimenti.

7. essere in possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto.
8. ai fini del rispetto della demarcazione tra PSR Marche e OCM Vitivinicolo di cui al paragrafo 7:
 - a. le imprese di cui alla lettera a) del presente paragrafo 5.1 devono dimostrare che oltre il 60% della materia lavorata sia di provenienza aziendale
 - b. le imprese di cui alla lettera b) del presente paragrafo 5.1 devono dimostrare che la materia prima trasformata e commercializzata deve essere costituita per almeno il 60% da prodotti di provenienza extra aziendale. Ai fini del presente atto le uve provenienti da soci conferenti sono ritenute prodotti di provenienza extra aziendale.

Le percentuali di trasformazione di cui alle lettere a) e b) devono risultare dalla dichiarazione di produzione vitivinicola annuale al momento della presentazione della domanda telematica ed essere mantenute per un periodo di almeno tre anni, a decorrere dalla prima annualità successiva all'investimento a far data dall'atto di liquidazione del saldo finale.

Sono escluse:

- le imprese che effettuano a qualsiasi titolo la sola commercializzazione del vino finito;
- le imprese in difficoltà, secondo la definizione fornita da GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2 e dalle Istruzioni operative di OP Agea n. 51/2017 (cfr Definizioni);
- le imprese rappresentate da soggetti ritenuti inaffidabili. Sono inaffidabili i beneficiari nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti del PNS con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi. In tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore;

- le imprese che si trovano almeno in una delle condizioni di cui all'articolo 6 del DM e riportate al paragrafo 18.3.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate in tutte le sezioni e validate prima della presentazione della domanda di adesione, in particolare dal Fascicolo aziendale (*cfr Definizioni*). Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e nella documentazione allegata e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.2 - Requisiti del progetto

Al momento della presentazione della domanda di aiuto telematica il progetto deve:

- riguardare esclusivamente la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento;
- prevedere investimenti per un valore di spesa totale:
 - ✓ pari o superiore ad euro 15.000,00, valore da mantenere anche in fase di realizzazione, e comunque non superiore a euro 70.000,00, per le imprese di cui alla lettera a) del paragrafo 5.1;
 - ✓ pari o superiore a euro 70.000,00, valore da mantenere anche in fase di realizzazione, e comunque non superiore a euro 2.000.000,00, per le imprese di cui alla lettera b) del paragrafo 5.1;
- essere immediatamente cantierabile (*Cfr Definizioni*). Nel caso di titoli immediatamente cantierabili [Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazioni di Inizio Lavori (CIL), ecc.] al fine di assicurare l'eleggibilità della spesa e di conseguenza l'ammissibilità dell'investimento, verrà verificato che nella modulistica presentata all'Amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della domanda di sostegno;
- rispettare i criteri di demarcazione con gli investimenti sovvenzionabili ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la deliberazione amministrativa dell'Assemblea Regionale delle Marche n. 46/2017, secondo la quale gli investimenti relativi alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo nella regione Marche possono essere ammessi alla misura Investimenti dell'OCM vitivinicolo (articolo 50 del regolamento) secondo quanto riportato al punto **14-INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ** della medesima deliberazione⁶.

⁶ In particolare:

- a. per le imprese di cui alla lettera a) del paragrafo 5.1
 - gli investimenti relativi alla lavorazione/trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo possono essere ammessi con il presente bando solo se di importo fino a euro 70.000,00 per ciascuna domanda di finanziamento
 - punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali non realizzati nell'ambito di progetti di cooperazione di filiera corta/mercato locale sono ammessi indipendentemente dalla soglia finanziaria
- b. per le imprese di cui alla lettera b) del paragrafo 5.1



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- contenere la descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto con la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato e la tempistica di realizzazione delle stesse;
- essere corredata da relazione tecnico-economica contenente i motivi per i quali si intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite, e, se l'impresa si avvale del criterio di priorità di cui al comma 5 dell'art. 4 del DM, elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale;
- avere durata annuale o biennale (Cfr Definizioni). I progetti biennali, la cui ammissione è subordinata all'approvazione del decreto ministeriale di riparto delle risorse del PNS per la campagna 2018/2019, nella domanda di aiuto telematica devono contenere a pena di inammissibilità la richiesta di erogazione dell'anticipo dell'aiuto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria.

Non sono ammessi:

- i progetti collettivi
- i progetti
 - a. con investimenti di importo complessivo inferiore a euro 15.000,00 e superiore a euro 70.000,00 per domanda, in caso di richiedenti di cui alla lettera a) del paragrafo 5.1 ovvero, il cui importo complessivo, all'esito dell'istruttoria della domanda di aiuto, risulti inferiore al valore minimo sopraindicato;
 - b. con investimenti di importo complessivo inferiore a euro 70.000,00 e superiore a euro 2.000.000,00 per domanda in caso di richiedenti di cui alla lettera b) del paragrafo 5.1 ovvero, il cui importo complessivo, all'esito dell'istruttoria della domanda di aiuto, risulti inferiore al valore minimo sopraindicato.

L'importo minimo e massimo di spesa ammissibile di cui alla lettera a e b) si intende comprensivo anche delle voci di costo relative alle spese generali di cui al paragrafo 6.5, ove richieste.

6. Azioni ammesse al sostegno

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento delegato, le azioni ammesse al sostegno comunitario per la misura Investimenti nella Regione Marche per la campagna 2017/2018 sono relative a:

1. Costruzione, miglioramento di beni immobili, finalizzati alla produzione, trasformazione, conservazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione dei vini.

- Gli investimenti relativi alla lavorazione/trasformazione e commercializzazione del settore vitivinicolo possono essere ammessi con il presente bando solo se di importo fino a euro 2.000.000,00 per ciascuna domanda di finanziamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2. Acquisto, di impianti fissi e/o macchinari e/o attrezzature mobili nuove per la vinificazione ad alto livello tecnologico, la commercializzazione, la conservazione e lo stoccaggio dei vini a DOP/IGP.
3. Allestimento interno dei punti vendita aziendali ed extra aziendali fissi e delle sale di degustazione destinati rispettivamente alla commercializzazione, all'esposizione e alla degustazione dei vini regionali.
4. Investimenti immateriali per la creazione e/o implementazione di siti internet finalizzati all'e-commerce, comprese le spese per la progettazione e la realizzazione di siti internet e hardware e software dedicato, **fino al valore massimo di investimento di euro 10.000,00.**
5. Sono inoltre ammissibili spese generali collegate alle azioni di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4. Esse comprendono spese generali collegate e funzionali alle spese di cui ai punti 1, 2, 3 e 4, come: onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze e diritti d'autore e la registrazione di marchi collettivi.

Sono esclusi dal contributo:

- gli investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell'ambito di regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale;
- le operazioni che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi;
- le operazioni promozionali che beneficiano o hanno beneficiato di un sostegno a norma dell'articolo 45 del regolamento;
- le azioni che riguardano l'impianto/reimpianto di superfici vitate e la gestione agronomica del vigneto in tutte le sue fasi, compresa la raccolta e il trasporto dell'uva;
- l'acquisto di immobili, terreni e fabbricati;
- le azioni effettuate tramite leasing;
- la sistemazione delle aree esterne adibite a parcheggio e spazi verdi, i lavori di abbellimento, la manutenzione ordinaria e le riparazioni.

Nell'appendice al presente allegato A è riportato il **Catalogo degli Investimenti** ammessi all'aiuto per la misura Investimenti nella regione Marche nella campagna 2017/2018.

7. Demarcazione con PSR

La normativa comunitaria relativa alla OCM vitivinicola prevede che l'individuazione delle forme di complementarità, di coerenza e l'assunzione dei criteri di demarcazione con altri strumenti finanziari venga fatta nell'ambito della strategia nazionale (Cfr articolo 43 del regolamento delegato e Definizioni). L'articolo 27 del regolamento di esecuzione stabilisce che il PSN indichi le disposizioni adottate per garantire un efficiente sistema di controllo al fine di evitare il doppio finanziamento di cui al citato articolo 43 del regolamento delegato.

La strategia nazionale indica criteri e norme atte a garantire che le azioni individuate come sovvenzionabili nell'ambito dell'OCM Vitivinicola non ricevano sostegno anche da altri strumenti della politica agricola comune, in particolare da quelli previsti nell'ambito delle misure del PSR.

Le erogazioni degli aiuti comunitari vengono effettuate per la regione Marche dallo stesso Organismo pagatore (OP Agea) sia per il PSR sia per l'OCM. In questo ambito la coerenza tra gli investimenti previsti

MA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

dalla misura dell'OCM vitivinicolo con quanto previsto dai criteri di demarcazione con le analoghe misure del PSR Marche per il periodo di programmazione 2014-2020 è garantita in quanto, per le attività contemplate in entrambe le linee di finanziamento, è prevista una demarcazione con una soglia di spesa specifica per tipologia di beneficiario ammissibile, oltre la quale gli investimenti devono essere realizzati esclusivamente con il PSR Marche 2014-2020.

Ferme restando le azioni ammissibili all'aiuto per la misura investimenti dell'OCM vitivinicolo nella campagna 2017/2018, come indicate nel paragrafo 6, la demarcazione degli interventi tra il PNS dell'OCM Vitivinicolo e il PSR Marche 2014-2020, come riportata anche negli allegati I e II al DM e nell'allegato F2 del PNS⁷, è la seguente:

1. Per le imprese agricole [cfr lettera a) del paragrafo 5.1 - produzione uve e produzione vino nel caso di lavorazione di almeno il 60% di materia prima aziendale]:

OCM Vino

- tutti gli investimenti fino a 70.000 euro
- punti vendita e sale di degustazione extra-aziendali non realizzati nell'ambito di progetti di cooperazione di filiera corta/mercato locale indipendentemente dalla soglia finanziaria.

PSR

- investimenti oltre i 70.000 euro. Sono esclusi comunque i punti vendita e le sale di degustazione extra-aziendali non realizzati nell'ambito di progetti di cooperazione di filiera corta/mercato locale.

2. Per le PMI imprese non agricole [cfr lettera b) del paragrafo 5.1 - produzione vino nel caso di lavorazione di almeno il 60% di materia prima di provenienza extra-aziendale]:

- investimenti fino a 2.000.000 di euro a valere sull'OCM Vino
- investimenti oltre i 2.000.000 di euro a valere sul PSR.

Saranno rispettate tutte le linee di demarcazione tra:

- a. le operazioni/azioni ammissibili a titolo del FEAGA per le seguenti misure: promozione, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, assicurazione del raccolto, investimenti e innovazione, di cui agli articoli 45, 46, 49, 50 e 51 del regolamento (EU) n. 1308/2013;
- b. le operazioni/azioni che riguardano gli stessi obiettivi ammissibili a titolo del FEASR, così come definite nel PNS di sostegno per il settore vitivinicolo 2014-2018.

Ai fini della demarcazione per soglia finanziaria, sono considerati investimenti unicamente quelli che comportano interventi materiali e immateriali richiesti in domanda telematica di aiuto e nei relativi allegati progettuali a corredo. Le spese generali, ancorché propedeutiche alla realizzazione degli interventi, non sono pertanto ritenute investimenti.

⁷ PNS -DEMARCAZIONE: come da allegato F2 nel quale sono riportati gli specifici criteri di demarcazione ex ante (operazione/soglia finanziaria/esclusività del sostegno, etc.) ed il sistema di controllo ex post (sistema informatico). Per tale ultimo aspetto, in fase di istruttoria, nell'ambito della funzionalità su SIAN "doppio finanziamento", saranno visualizzate le eventuali domande presentate e rilasciate nel PSR marche per la campagna corrente. La demarcazione ex post viene effettuata mediante un controllo sistematico sul 100% dei documenti contabili emessi in relazione alle attività oggetto di contributo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il limite di soglia finanziaria per tipologia di beneficiario si applica alla sommatoria degli interventi e sottointerventi richiesti per ciascuna domanda.

8. Spese ammissibili e non ammissibili

8.1 – Spese ammissibili

Le spese sostenute per l'investimento devono essere strettamente ed esclusivamente correlate all'attività vitivinicola dell'azienda, ovvero devono aumentare la competitività nell'ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli (allegati VII – parte II regolamento).

Sono considerate ammissibili le attività avviate e le spese sostenute dal beneficiario dal giorno successivo la data di presentazione della domanda telematica di aiuto ammissibile (*eleggibilità della spesa*) ed entro la data di realizzazione degli investimenti riferite ad operazioni che abbiano avuto inizio a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto telematica e i cui interventi siano stati completati e pagati entro e non oltre la data termine per la realizzazione degli investimenti fissata da OP Agea nelle Istruzioni operative per la campagna 2017/2018 e recepita al paragrafo 15.

Gli investimenti realizzati dopo la presentazione della domanda di aiuto telematica ma prima dell'approvazione della stessa e del suo inserimento nella graduatoria in posizione utile al finanziamento, sono realizzati a rischio dei richiedenti.

Qualora la domanda di aiuto non venga accolta, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono pertanto a suo totale carico e non sono imputabili al progetto eventualmente ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento:

- a) alla data riportata sui documenti di trasporto (D.D.T) o fattura di accompagnamento, per quanto riguarda l'acquisto di impianti fissi, macchinari e attrezzature mobili;
- b) alla data della dichiarazione di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti, nel caso di investimenti fissi connessi all'introduzione degli impianti fissi e dotazioni mobili e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi
- c) alla data della comunicazione dell'inizio dei lavori, inoltrata successivamente alla presentazione della domanda di aiuto o, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori, nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo.

In considerazione del principio di ordinarietà e ragionevolezza, per la campagna 2017/2018 in relazione alle azioni ammissibili di cui al paragrafo 6, sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese riferite a:

1. Costruzione, miglioramento di beni immobili, finalizzati alla produzione, trasformazione, conservazione, stoccaggio, commercializzazione e degustazione dei vini, compresi:
 - punti vendita aziendali ed extra aziendali esclusivamente fissi;
 - sale per degustazione vini di superficie non superiore a mq 70;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- uffici aziendali strettamente collegati alle attività di produzione e commercializzazione dei vini.

Non è ammissibile la nuova costruzione di fabbricati da utilizzare per l'attività agricola in combinazione con parti adibite ad usi diversi (es: piano cantina e piano primo abitazione o per attività di diversificazione). Le porzioni in adiacenza possono ritenersi ammissibili solo nei casi in cui è possibile determinare in modo separato la relativa spesa.

I locali devono avere una dimensione commisurata all'attività da svolgere e una tipologia costruttiva adeguata alla specifica destinazione d'uso per cui sono stati richiesti.

- acquisto, di impianti fissi e/o macchinari e/o attrezzature mobili nuove per la vinificazione ad alto livello tecnologico, la conservazione, lo stoccaggio e la commercializzazione dei vini a DOP/IGP, compresi:
 - recipienti e contenitori per l'invecchiamento dei vini DOP/IGP, anche di piccole capacità (barriques) compresi portabotti e portabarriques;
 - macchine e/o attrezzature per la movimentazione dei vini in cantina e del magazzino di cantina;
 - investimenti volti ad introdurre sistemi di controllo della qualità;
 - macchinari e attrezzature per la gestione delle acque reflue in cantina (trattamento e depurazione);
 - personal computer per postazioni fisse e personal computer portatili, stampanti, fax, arredi e/o mobili per ufficio strettamente collegato alle attività di produzione e commercializzazione dei vini;
 - software gestionali per la gestione delle fasi di produzione e/o commercializzazione del prodotto e l'ufficio.
- acquisto di impianti fissi, macchinari ed attrezzature mobili connessi alla funzionalità dei punti vendita aziendali ed extra aziendali;
- acquisto di mobili da esposizione e di tutto ciò che è necessario per l'allestimento delle sale di degustazione e dei punti vendita fissi aziendali ed extra aziendali. Gli allestimenti adibiti alla degustazione dei vini possono essere ammessi solo in presenza di un punto vendita aziendale o extra aziendale;
- opere edili strettamente funzionali all'introduzione di impianti fissi e dotazioni mobili oggetto di intervento e comunque riconducibili direttamente alla finalità dell'investimento ammesso;
- spese per la progettazione e la realizzazione di siti internet finalizzati all'e-commerce compresi hardware e software dedicato, **fatto salvo il limite di spesa di euro 10.000,00 per domanda di aiuto;**
- spese generali, così definite:
 - a) onorario per la relazione tecnico economica e studi di sostenibilità finanziaria dell'intervento;
 - b) onorario per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali e relazione tecnica progettuale);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- c) onorario per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere, compresi i costi per la certificazione energetica;
- d) studi di fattibilità e acquisizione di brevetti e licenze.

Le spese generali per essere ammissibili devono rispondere ai requisiti di "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" e devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Le spese generali sono calcolate sull'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA, nel rispetto massimo delle percentuali sotto riportate:

➤ **massimo 8%**, nel caso di interventi inerenti gli investimenti ed impianti fissi, cioè le dotazioni installate in modo permanente e inamovibili, secondo la seguente tabella:

Spesa richiesta	Percentuale spese tecniche
Fino a euro 200.000	8%
Maggiore di euro 200.000	4%

➤ **massimo 2%**, nel caso di interventi inerenti le dotazioni mobili o opere fisse per destinazione d'uso in cui non è prevista specifica progettazione e direzione lavori, né tantomeno di redazione di computo metrico estimativo (serbatoi, vinificatori, presse, oleifici, imbottigliatrici e impianti per la trasformazione in genere);

➤ **massimo 1%** per le spese sostenute per studi di fattibilità, ricerche e analisi di mercato, solo se collegate agli investimenti richiesti sia fissi che mobili.

Le spese generali, solo se richieste in domanda di aiuto telematica e nei limiti delle percentuali previste al presente paragrafo, possono essere ammissibili all'aiuto entro le soglie finanziarie previste dal bando regionale per le tipologie aziendali di cui al paragrafo 5.1 lettere a) e b) e in tal caso non potranno essere aumentate in sede di rendicontazione finale dei lavori, anche in caso di varianti progettuali. Parimenti, se non richieste in domanda d'aiuto, le spese generali non potranno essere ammesse in sede di rendicontazione finale dei lavori.

Le spese generali sono ammissibili comunque ed esclusivamente solo se direttamente riconducibili e direttamente collegabili all'investimento realizzato e effettivamente sostenute e rendicontate.

8.1.1 Sistema di valutazione della spesa

L'importo massimo della spesa che è possibile ammettere all'aiuto, in relazione alle diverse voci inserite in domanda di aiuto, è stabilito tramite:

- a. **computi metrici estimativi**, completi dei codici di riferimento delle voci di spesa e delle misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari del Prezzario delle opere agricole approvato dalla Regione Marche nell'Allegato 2 al decre-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

to n. 120 del 3 aprile 2017: <<Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014- 2020 - Bando Sottomisura 4.1 "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole" Annualità 2017>>. Qualsiasi richiesta basata su altri prezzi verrà ricondotta in fase istruttoria al prezzo delle opere agricole sopra descritto.

Per quanto non previsto dal prezzo delle opere agricole si potrà fare riferimento al prezzo delle Opere Pubbliche della Regione Marche, consultabile sul sito Regione Marche/Edilizia a Lavori Pubblici/Prezzo Regionale Lavori Pubblici vigente al momento della domanda.

Per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici (es. strutture prefabbricati) ovvero analisi dei prezzi.

b. Confronto fra tre preventivi di spesa, rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc.) oltre alla relativa relazione tecnico economica di scelta. Per le macchine e attrezzature nuove, non compresi nelle voci dei prezzi regionali, la spesa ammissibile sarà quella desunta attraverso il confronto di n. 3 (tre) preventivi confrontabili tra loro e resi da fornitori specializzati ed indipendenti, per ogni singolo macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzo vigente, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto. Ciascun preventivo deve essere corredato dalla formalizzazione del richiesta da parte della ditta (Cfr Paragrafo 11.1.3). La mancanza di uno solo dei tre preventivi di spesa comporta la non ammissibilità all'aiuto della spesa stessa.

E' possibile la presentazione di un solo preventivo per macchine ed attrezzature innovative prodotte e commercializzate esclusivamente da una casa produttrice. A tale proposito dovrà essere dimostrato con l'apposita relazione tecnico-economica di cui al paragrafo 11.1.3 punto 4 che la macchina o l'attrezzatura in questione è prodotta e commercializzata da una sola casa produttrice.

c. Perizia giurata: Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici, la ragionevolezza dei costi potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento tramite perizia giurata redatta da un perito (professionista abilitato all'esercizio della professione, nei limiti delle competenze stabilite dalle leggi istitutive del singolo Ordine/Collegio Professionale ed iscritto al relativo Ordine o Collegio Professionale) nella quale verranno confermati i contenuti sotto la propria responsabilità, attestandone l'autenticità e veridicità, rispondendo in tal modo anche penalmente per eventuali falsi ideologici e materiali in essa contenuti.⁸

d. Altro: è data facoltà di determinare la congruità della spesa in base alla presentazione di n. 3 preventivi, anziché mediante presentazione di computo metrico estimativo, in caso di interventi connotati da elevata complessità/specificità riferibili alle seguenti categorie: impianti elettrici e impianti termoidraulici.

8.1.2 Condizioni per l'eleggibilità della spesa

Il contributo è calcolato sulla base delle spese ammesse a finanziamento e realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario.

⁸ La dichiarazione dovrebbe avere il seguente tenore: "nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l'autenticità e la certezza dei contenuti della redazione".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La spesa si intende realmente effettuata solo se sostenuta tramite l'emissione di titolo di pagamento e sia rintracciabile sulle scritture contabili del conto corrente bancario intestato al soggetto beneficiario ed indicato nella domanda di aiuto.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente ed integralmente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa alla tracciabilità dei pagamenti deve essere presentata in forma completa.

Le spese devono essere comprovate ed identificabili, in modo puntuale, per ogni singola azione/intervento/sottointervento, da fatture originali nelle quali dovrà essere indicata nel dettaglio la singola spesa sostenuta per la quale si chiede il contributo.

Le fatture dovranno essere dettagliate nella descrizione per ogni singola spesa, quest'ultime dovranno essere riconducibili ad ogni singolo acquisto. Dovrà, altresì, risultare il relativo codice identificativo (numero di telaio e/o della matricola od altra informazione utile alla identificazione immediata del bene) ed il documento di consegna (DDT o fattura accompagnatoria ecc).

Le fatture dovranno riportare il numero della domanda di aiuto telematica con la seguente dicitura "Reg. Ue n.1308/2013 art. 50) PNS_Misura_Investimenti_campagna_2017/2018_domanda di aiuto n._____".

Il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'investimento ammesso all'aiuto dovrà risultare da un unico conto corrente intestato al beneficiario il cui codice IBAN dovrà corrispondere obbligatoriamente a quello indicato nella domanda di pagamento. Da detto conto corrente dovranno essere eseguiti tutti i pagamenti per tutte le transazioni riferite alla realizzazione del progetto ammesso all'aiuto.

A tal fine il conto corrente indicato nella domanda di pagamento non potrà essere modificato fino al momento dell'accredito del finanziamento dell'aiuto, se non per gravi cause di forza maggiore inderogabili ed indipendenti dal beneficiario, opportunamente documentate e comunicate alla Regione ed all'OP Agea.

Il pagamento delle spese deve avvenire esclusivamente tramite: bonifico, Ri.BA., carta di credito (la documentazione rilasciata dall'Istituto di credito dovrà essere allegata alla pertinente fattura).

Qualsiasi altra forma di pagamento non autorizzata (es: contante, assegno bancario, assegno circolare, vaglia postale ecc.) rende la spesa sostenuta non ammissibile a contributo unionale.

8.2 – Spese non ammissibili

Non sono comunque ammissibili a contributo le seguenti categorie di spese:

- gli investimenti che abbiano avuto inizio prima della data di presentazione della domanda di aiuto telematica o che siano realizzati dopo il termine fissato dalle Istruzioni operative n. 51/2017 e al paragrafo 15 per la loro esecuzione;
- IVA in nessun caso ed altre imposte e tasse;
- acquisto di macchine ed attrezzature usate;
- interessi passivi;
- acquisto di beni materiali di consumo vario di breve durata e/o monouso e servizi connessi al funzionamento dell'attività di trasformazione, commercializzazione e degustazione;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- f) macchinari, attrezzature e arredi per la preparazione, esposizione e conservazione degli alimenti di accompagnamento alla degustazione dei vini;
- g) gli investimenti che alla data di presentazione della domanda di aiuto telematica sono oggetto di domanda di qualsivoglia aiuto pubblico o che già beneficiano di altri finanziamenti pubblici, previsti a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali e comunitarie;
- h) gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda telematica di aiuto (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitarie);
- i) gli investimenti relativi ad abitazioni di servizio;
- j) gli investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi per tali investimenti. Sono considerati investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso, quelli finalizzati a sostituire impianti e macchinari esistenti o parte degli stessi con impianti e macchinari nuovi e aggiornati senza conseguire il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e di maggiore competitività;
- k) acquisto di immobili, di terreni e fabbricati;
- l) acquisto di diritti di produzione;
- m) opere edili non classificabili quali strettamente funzionali all'introduzione di impianti fissi e dotazioni mobili oggetto di intervento e comunque non riconducibili direttamente alla finalità dell'intervento ammesso;
- n) opere di abbellimento, manutenzione ordinaria e riparazioni;
- o) opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto e saggi di funzionalità;
- p) impianti, macchinari, attrezzature usati;
- q) acquisto di attrezzature non strettamente funzionali ad un processo innovativo aziendale;
- r) lavori in economia;
- s) operazioni che riguardano l'impianto/reimpianto di superfici vitate;
- t) macchine ed attrezzature per la gestione agronomica del vigneto in tutte le sue fasi, compresa la raccolta e il trasporto dell'uva;
- u) attrezzature ricreative;
- v) motrici di trasporto, furgoni, automezzi, camion e simili;
- w) spese non iscritte a cespiti, ove applicabile l'obbligo di iscrizione;
- x) spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con leasing;
- y) spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- z) spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti, spese notarili, spese bancarie e legali;
- aa) oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- bb) indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- cc) oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.
- dd) viaggi, trasporto e/o spedizioni merci e/o doganali;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- ee) spese per caparre e acconti, se sostenute prima della presentazione della domanda di aiuto telematica, non sono mai ammissibili a contributo pur non pregiudicando l'ammissibilità dell'investimento. L'importo di queste spese, quindi, deve essere indicato nella domanda di pagamento, ma non deve essere richiesto a contributo;
- ff) le spese di consulenza qualora non strettamente connesse con il progetto realizzato;
- gg) qualsiasi altra spesa non strettamente coerente e connessa con la finalità dell'intervento ammesso all'aiuto.

9. Definizione del sostegno

Il sostegno per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese come definite al Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, corrisponde al massimo al 40% della spesa effettivamente sostenuta.

Il limite massimo del sostegno è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta qualora l'investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia, ovvero che occupi tra 250 e 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia compreso tra 50 milioni di Euro e 200 milioni di Euro, per la quale non trova applicazione il Titolo 1, articolo 2, paragrafo 1 dell'Allegato della Raccomandazione 2003/361/CE.

Qualora l'investimento sia realizzato da un'impresa classificabile come grande impresa, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

10. Selezione delle domande d'aiuto ammissibili

10.1 - Criteri di priorità

Dopo avere esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti ai paragrafi 5.1 e 5.2, alle domande ammissibili sono attribuiti punteggi stabiliti in applicazione dell'articolo 36 del regolamento delegato e dell'articolo 4 comma 4 e 5 del DM, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1. Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale
2. Produzioni vitivinicole a DOP, IGP
3. Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007, Reg. (CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012 e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa
4. Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda
5. Appartenenza a forme aggregative di filiera
6. Imprese localizzate in zone particolari ("ZONE SVANTAGGIATE" ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013, aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e seguenti o con alto valore paesaggistico o ricadenti in terreni confiscati alla criminalità organizzata etc).

Ai sensi del comma 6 del citato articolo 4 del DM, detti criteri di priorità sono applicati nella regione Marche secondo la seguente articolazione e ponderazione:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N	Articolazione regionale dei criteri di priorità	Punteggio	Modalità di controllo per l'attribuzione
1	Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale	20	Relazione tecnico-economica
2	Produzione di vino rivendicata a DOP e/o a IGP della regione Marche superiore al 70% rispetto alla produzione totale nell'ultima campagna vitivinicola	20	Dati desunti dalla dichiarazione di produzione vitivinicola su SIAN - Campagna 2017/2018
3	Produzione di vino biologico certificato	20	Piano annuale di lavorazione per l'annualità 2017 (presentato entro il 31 gennaio 2017) e idonea documentazione rilasciata dall'Organismo di Certificazione consistente nel documento giustificativo vigente alla data di presentazione della domanda e relativo certificato di conformità aziendale
4	Interventi ricadenti nelle aree colpite dal sisma come delimitate dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e seguenti	15	Fascicolo aziendale
5	Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238	15	Libro soci Consorzio di tutela vini DOP, ovvero attestazione del Consorzio di tutela vini DOP
6	Richiedente, titolare o legale rappresentante, con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda	10	Fascicolo aziendale
Totale punteggio		100	

La priorità n. 3 e n. 5 devono essere documentate dal richiedente in sede di presentazione di domanda telematica di aiuto.

10.2 Modalità di formazione della graduatoria

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

Sulla base dei criteri di priorità sopra indicati e in relazione alle due dotazioni stabilite al paragrafo 4, la Regione predispone due distinte graduatorie regionali dei beneficiari ammissibili all'aiuto.

Qualora la dotazione riservata alle imprese di cui alla lettera a) del paragrafo 5.1 sia superiore al fabbisogno all'esito dell'istruttoria di ammissibilità, la parte in esubero verrà destinata ad integrare la dotazione riservata alle imprese di cui alla lettera b) del citato paragrafo 5.1, e viceversa.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11. Presentazione delle domande di aiuto e procedura di selezione

In sede di istruttoria tecnico-amministrativa e nei termini fissati da OP Agea nel manuale delle procedure e nelle Istruzioni operative n. 51/2017 per la campagna 2017/2018, le domande di aiuto presentate sono sottoposte a controlli di ricevibilità e ammissibilità previsti dalla procedura di selezione.

La Regione, in qualità di Ente istruttore delegato da OP Agea, procede all'espletamento di tali controlli avvalendosi del Servizio Politiche Agroalimentari e delle Strutture ad esso afferenti (PF PSD e SDA).

Per il modello organizzativo regionale finalizzato alla gestione delle attività delegate si applicano le procedure previste per la gestione istruttoria delle misure strutturali del PSR Marche 2014-2020, ove possibile.

11.1 Presentazione della domanda di aiuto

Le domande d'aiuto, ai sensi del regolamento, del regolamento delegato e di esecuzione, sono presentate a OP Agea responsabile dell'erogazione dell'aiuto, secondo le modalità e i termini stabiliti nelle Istruzioni operative n. 51/2017 di attuazione della misura per la campagna 2017/2018 e del presente atto.

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna, tra l'altro, a:

1. comunicare le eventuali variazioni al Fascicolo aziendale che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda di aiuto;
2. integrare la domanda di aiuto stessa, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto potrà essere eventualmente disposto dalla normativa unionale e nazionale;
3. comunicare preventivamente alla SDA eventuali variazioni, debitamente giustificate, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di aiuto. Le variazioni saranno considerate valide solo se inoltrate telematicamente dal beneficiario tramite l'applicativo su portale SIAN e se istruite ed autorizzate dalla SDA (Cfr paragrafo 13).

Inoltre, il richiedente dichiara:

1. che le attrezzature oggetto della domanda non sostituiranno analoghe attrezzature presenti in azienda [Cfr regolamento (UE) n. 2016/1149, art. 33 – paragrafo 4];
2. di consentire all'Autorità competente per le attività di ispezione previste, l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti dell'impresa e alle proprie sedi, nonché a tutta la documentazione che sarà ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
3. che per la realizzazione degli interventi, anche parzialmente, non ha ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi da altri enti pubblici;
4. di non aver richiesto e percepito per le operazioni ad investimento, proposte nella domanda di aiuto, alcun sostegno ai sensi dell'art. 45 del regolamento;
5. che gli investimenti oggetto della domanda non beneficino di altri contributi pubblici a qualunque titolo erogati, in particolare nell'ambito di regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo Sviluppo Rurale;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono rese;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

7. che quanto esposto nella domanda risponde al vero, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000, n. 445;
8. di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, sarà passibile delle sanzioni amministrative e penali nonché della decadenza del contributo concesso, come previsto dagli artt. 75 e 76 del citato DPR n. 445/2000;
9. di possedere la capacità tecnico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare e possedere una redditività economica tale da permettere il completamento dell'investimento proposto;
10. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria concordato preventivo, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
11. che l'impresa:
 - a. non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
 - b. non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, sfociare a breve termine in situazioni di cui alla lettera a);
12. di avere presentato nei termini previsti le dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento (CE) n. 436/2009, ovvero, di impegnarsi alla presentazione delle stesse nel caso in cui i termini per la suddetta presentazione non siano scaduti al momento della presentazione della domanda di aiuto telematica, o, di ricadere in una delle condizioni di esonero dalla predetta presentazione, oppure di non aver presentato le predette dichiarazioni obbligatorie per cause di forza maggiore documentate ai sensi del regolamento (CE) n. 436/2009 e ai sensi dell'art. 2) paragrafo 2) del regolamento (UE) n. 1306/2013. Le richieste di riconoscimento di un caso di forza maggiore non sono ammissibili se pervengono alla SDA oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, sia in condizioni di farlo [articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014] (Cfr Istruzioni operative di OP Agea n. 31 del 6 luglio 2017).
13. di essere a conoscenza che la mancata presentazione della domanda di pagamento di saldo, e contestuale mancata presentazione di rinuncia all'aiuto entro i termini stabiliti, comporterà l'applicazione di una penale pari a 3 anni di esclusione dalla misura investimenti;
14. la modalità di erogazione dell'aiuto, secondo una delle due seguenti opzioni previste dalla Regione e visto quanto stabilito al paragrafo 5.2, secondo una delle seguenti forme:
 - per le domanda di aiuto annuali: pagamento a collaudo dei lavori;
 - per le domande di aiuto biennali: pagamento in forma anticipata nel limite dell'80% del contributo ammesso a finanziamento, previa presentazione di cauzione, prima della conclusione dei lavori, e pagamento di saldo a collaudo dei lavori.

11.1.1 Modalità di compilazione e presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate esclusivamente per mezzo delle procedure informatiche predisposte da OP Agea sul portale SIAN all'indirizzo www.sian.it e secondo quanto stabilito nei paragrafi 8 e 9 delle Istruzioni operative n. 51/2017.

Il beneficiario deve presentare la domanda di aiuto in forma telematica, secondo una delle seguenti modalità:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- a. per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, cui ha conferito mandato;
- b. con l'assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda di aiuto appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- c. presso gli uffici del Servizio Politiche Agroalimentari della Regione Marche.

I mandati e le deleghe di cui alle lettere a) e b) sono registrati sul portale SIAN.

L'attivazione delle credenziali è effettuata secondo quanto previsto dalla procedura "Gestione utenze" del SIAN, utilizzata dal Responsabile delle utenze individuato dalla Regione.

La domanda di aiuto telematica, il cui fac simile per la campagna 2017/2018 è approvato in allegato 1 alle Istruzioni operative n. 51/2017, deve essere sottoscritta ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000 dal richiedente e essere corredata da tutti gli allegati previsti al paragrafo 11.1.3.

Completata la fase di compilazione della domanda da parte dell'utente è possibile effettuare la stampa definitiva e, previa sottoscrizione da parte del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, nelle forme previste dall'articolo 38 del DPR 445/2000 e, in allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità, avviene il rilascio con l'attribuzione del numero di protocollo di OP Agea e relativa data di presentazione.

La domanda di aiuto che non risulta corrispondente ai requisiti e criteri di ammissibilità predisposti dalla Regione verrà rilasciata con "*anomalie descrittive*" che saranno visualizzate dalla Regione per le verifiche di istruttoria alla ricevibilità e ammissibilità

Al riguardo si evidenzia che solo con la fase del rilascio, la domanda si intende effettivamente presentata a OP Agea e pertanto la sola stampa della domanda non costituisce presentazione della domanda stessa a OP Agea.

Il manuale utente per la compilazione telematica della domanda di aiuto è disponibile nell'area riservata del Portale SIAN all'indirizzo: www.sian.it.

Il CAA e la Regione, ciascuno per le domande presentate per il proprio tramite, hanno l'obbligo di archiviare e rendere disponibili per i controlli l'originale della domanda presentata dal richiedente.

Non sono accettate, e quindi ritenute valide, le domande di aiuto che pervengano con qualsiasi altro mezzo al di fuori della procedura informatica messa a disposizione da OP Agea e disponibile mediante il portale SIAN: pertanto le eventuali domande trasmesse utilizzando il solo supporto cartaceo non sono ritenute ammissibili.

Nella domanda di aiuto dovranno essere obbligatoriamente indicati, nelle apposite caselle, i dati inerenti il numero di telefono mobile cellulare e l'indirizzo telematico da utilizzare per le comunicazioni (PEC).

Un medesimo richiedente può presentare una sola domanda di aiuto di durata annuale o biennale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11.1.2 Termini per la presentazione delle domande e trasmissione della documentazione alle SDA

Le domande di aiuto telematiche debitamente sottoscritte a termini di legge sono presentate su SIAN **entro il 15 febbraio 2018**, termine stabilito all'articolo 4 del DM per la campagna 2017/2018, **a pena di irricevibilità**.

Il richiedente deve trasmettere alla SDA competente, tramite PEC, la scansione in formato immutabile (.pdf) della domanda rilasciata tramite SIAN sottoscritta e il documento di identità a corredo, **entro e non oltre il termine di presentazione della domanda di aiuto telematica, a pena di irricevibilità**.

Entro il medesimo termine deve pervenire la restante documentazione a corredo della domanda di aiuto prevista al paragrafo 11.1.3, sempre previa scansione in formato immutabile (.pdf) e invio tramite PEC alla SDA.

Ciascuna domanda di aiuto, corredata dalla prevista documentazione, trasmessa alle SDA è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o del tecnico abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda di aiuto;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Le domande presentate telematicamente tramite il CAA, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo devono essere, trasmesse alla SDA, anche in forma cartacea e corredate degli allegati e di tutti i documenti indicati nella domanda di aiuto e previsti al paragrafo 11.1.3, a cura del CAA stesso, **entro e non oltre il 15 febbraio 2018**.

Nel caso in cui la domanda di aiuto sia stata compilata da un tecnico abilitato dalla Regione, questi è tenuto a trasmettere, sempre **entro e non oltre il 15 febbraio 2018**, l'originale della domanda stessa, corredata degli allegati e di tutti i documenti previsti al paragrafo 11.1.3, trattenendone una copia.

11.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

La domanda di aiuto telematica, sottoscritta dal legale rappresentante nelle forme indicate dall'art. 38 del DPR n. 445/2000 o secondo il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni CAD, oltre ai dati anagrafici derivanti da Fascicolo aziendale, le dichiarazioni, le informazioni e gli impegni previsti dal modello di domanda approvato da OP Agea nell'allegato 1 alle Istruzioni operative n. 51/2017 per la campagna 2017/2018, la forma giuridica dell'impresa richiedente, contiene:

1. dichiarazione per le P.M.I. (secondo l'allegato 2 alle Istruzioni Operative n. 51/2017);
2. punteggi ai fini della graduatoria
3. piano degli investimenti e la loro localizzazione
4. relazione tecnico-economica, redatta e sottoscritta a termini di legge da un professionista abilitato in materia agricola/agro-forestale (Dottore Agronomo e Forestale; Perito Agrario; Agrotecnico) e controfirmata dal richiedente, contenente i motivi per i quali si intende realiz-

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

zare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.

In particolare la relazione deve riportare: la descrizione dell'investimento, la breve storia dell'impresa beneficiaria e le prospettive di sviluppo con l'indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa, la scelta del preventivo di spesa individuato, delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione dello stesse, come di seguito specificato:

- descrizione analitica degli investimenti che si intendono realizzare, con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale e la tempistica di realizzazione delle stesse, corredata, per gli interventi che prevedono impianti fissi, del layout consistente nella rappresentazione grafica della collocazione degli impianti negli immobili e nei locali interessati. Per i lavori/opere strutturali devono essere presentati gli atti progettuali (elaborati grafici, disegni, layout, piante sezioni etc.).
- grado di novità del progetto;
- localizzazione degli investimenti dettagliata e completa dei riferimenti catastali con l'indicazione del titolo di possesso dei locali o dei terreni su cui verranno effettuati gli investimenti;
- quantificazione economica dettagliata degli investimenti, effettuata sulla base del calcolo di spesa ottenuto:
 - per le opere a misura, secondo i prezzi regionali (Prezzario delle opere agricole/Prezzario delle Opere Pubbliche) vigente alla data di presentazione della domanda telematica di aiuto. Per opere non comprese nel suddetto prezzario, si dovrà allegare un'analisi dei prezzi sottoscritta dal tecnico progettista che indichi:
 - ✓ i mezzi e le tecniche con cui verranno realizzate;
 - ✓ la quantificazione della manodopera necessaria i cui prezzi unitari sono quelli del contratto di lavoro vigente al lordo delle trattenute previdenziali alla data della prestazione;
 - ✓ le materie prime necessarie per la realizzazione;
 - ✓ per i lavori effettuati da operatori e con macchine operatrici il costo alle vigenti tariffe per le lavorazioni meccaniche in conto terzi
 - per le opere a preventivo, secondo l'offerta contenuta in n. 3 preventivi dettagliati di spesa forniti da ditte specializzate, per ogni singolo macchinario e impianto non compresi nelle voci del prezzario vigente, datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e altri 2 di raffronto (Cfr paragrafo 8.1.1).
I preventivi dovranno essere acquisiti dal richiedente o soggetto da lui delegato, e dovranno essere omogenei nell'oggetto della fornitura, affinché sia immediato il raffronto.
Dovranno, altresì, essere dettagliati, non prevedere importi a "corpo", e la scelta dovrà essere effettuata per parametri tecnico-economici e per costi/benefici.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le offerte devono essere indipendenti, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi dovranno riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).

I tre preventivi dovranno essere redatti su carta intestata della ditta venditrice con l'indicazione ben visibile della ragione sociale, il relativo numero di iscrizione alla CCIAA ed il C.F e/o P.IVA, o codici identificativi similari se la ditta fornitrice e/o venditrice è estera dovranno, inoltre, riportare pena la loro inammissibilità e conseguente inammissibilità della spesa relativa:

1. la data di emissione del preventivo;
2. la dettagliata descrizione del bene oggetto di fornitura;
3. la quantità (numero) dei beni acquistati;
4. il prezzo del singolo bene franco arrivo e l'aliquota I.V.A. cui è sottoposto;
5. l'indicazione delle modalità e dei tempi di consegna della fornitura;
6. data, timbro e firma della ditta fornitrice (legale rappresentante o soggetto delegato);
7. data, timbro e firma per accettazione del richiedente.

Unitamente ai tre preventivi deve essere allegata la formalizzazione per la richiesta da parte della ditta richiedente per ogni singolo preventivo, pena la non ammissibilità del preventivo e conseguente spesa collegata.

Detta formalizzazione dovrà essere documentata tramite la ricevuta della PEC di invio o attraverso l'apposizione sulla richiesta di timbro e firma per accettazione della ditta fornitrice od altra documentazione comprovante della richiesta di preventivo

Dovrà essere altresì allegato un apposito prospetto di raffronto con l'indicazione del preventivo scelto e della motivazione della scelta stessa, firmato dal legale rappresentante e dal tecnico incaricato.

Nella relazione tecnico economica dovrà essere giustificata la scelta del preventivo in questione rispetto agli altri preventivi, essere contenuta la dichiarazione che la scelta del preventivo è avvenuta in base ad una attenta analisi di mercato e della competitività dei costi in esso indicati dichiarazione e l'attestazione che la scelta del fornitore è avvenuta in base ai controlli sulla sua affidabilità, sulle condizioni di vendita e sui tempi di spedizione e consegna. Nel caso di beni altamente specializzati per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori e nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di richiesta di finanziamento, la relazione tecnico-economica contiene la specifica dichiarazione del tecnico qualificato

5. nel caso di opere strutturali: titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente:

- Permesso a costruire,
- Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.),
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.),
- Altre autorizzazioni o pareri riportanti la destinazione a cui sarà adibita l'opera strutturale oggetto dell'investimento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nel caso i suddetti titoli, necessari per la realizzazione del progetto proposto, non risultino ancora posseduti dal beneficiario al momento della presentazione telematica della domanda di aiuto, occorre allegare la richiesta di rilascio del Permesso a costruire riportante la data di presentazione al Comune o dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata dallo stesso richiedente o tecnico abilitato, che le opere saranno realizzate tramite C.I.L.A. e S.C.I.A. o altro eventuale titolo abilitativo, o che sono assoggettate alla disciplina della "edilizia libera". Nel caso di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione, al Comune, di altra documentazione autorizzativa ai sensi della normativa vigente, occorre allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato preposto al rilascio del certificato in questione. Quanto sopra deve essere allegato alla domanda di aiuto telematica, pena la non ammissibilità all'aiuto del progetto proposto all'investimento.

6. documentazione attestante il possesso della priorità n. 3 e 5 della tabella del paragrafo 10.1;
7. copia dell'estratto del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2016 e 2017 dal quale si evince la tipologia di impresa del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2017; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2017, la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2017 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
8. documentazione che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e il normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita documentazione come di seguito elencata:
 - I. per le società di capitali: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultimo bilancio approvato e, ove esistente, della relazione sulla gestione e della relazione del collegio sindacale,
 - II. per le imprese in contabilità ordinaria non sottoposte all'obbligo di redazione del bilancio: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima,
 - III. per le sole imprese in contabilità semplificata: con riferimento alla data di presentazione della domanda di aiuto, ultima dichiarazione dei redditi e della situazione contabile sulla cui base è stata redatta la dichiarazione medesima; copia del modello unico dei soci o del titolare dell'impresa,
 - IV. per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria.
9. dichiarazione di requisiti tecnici, dalla quale si evince che il beneficiario dispone di un'adeguata organizzazione tecnica propedeutica alla realizzazione ed al completamento dell'investimento;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

10. qualora il beneficiario intenda realizzare investimenti che comportano effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale (regolamento UE 2016/1149 art.36) dovrà presentare una apposita relazione tecnica nella quale verrà descritto il progetto proposto, ed i risultati conseguibili una volta realizzato, in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Le scelte potranno essere improntate ad un consumo energetico permettendo di conseguire consistenti risparmi immediatamente visibili. I risparmi ottenuti devono essere rendicontati in modo chiaro e tramite un metodo rigoroso;⁹
11. eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore (dichiarata nei Quadri "C" e "D" della domanda di aiuto telematica) che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e/o produzione 2017/2018 e delle dichiarazioni di giacenza campagna 2016/2017;¹⁰
12. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio redatta da rappresentante legale e dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi ai fini della richiesta certificazione antimafia (BDNA), ove dovuta.

Nel caso in cui la documentazione richiesta fosse già in possesso della Regione, sarà sufficiente allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 sottoscritta ai sensi del 3° comma dell'art.38 del DPR menzionato, con l'indicazione del Servizio presso il quale è depositata e gli estremi del procedimento cui si riferisce.

11.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

"Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e

⁹ L'efficienza energetica si può ottenere mettendo in atto forme di intervento che includono miglioramenti tecnologici, ottimizzazione della gestione energetica e diversificazione dell'approvvigionamento di energia. La realizzazione di risparmi energetici implica l'esigenza di sviluppare tecniche, prodotti e servizi a basso consumo di energia.

¹⁰ Ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 2 comma 2 possono essere riconosciute come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali casi quali, a titolo esemplificativo:

- a. Decesso dell'agricoltore;
- b. Incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- c. Calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;
- d. Distruzione fortuita dei fabbricati aziendali.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo". Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopracitata comunicazione indica che "devono essere incontestabili".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

*purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma*¹¹.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

Delega, variazioni e integrazioni

Il richiedente ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto che ha accettato la delega,
- le attività delegate.

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di aiuto e nella documentazione allegata¹².

¹¹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, art. 4. Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi".

¹² Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate al paragrafo 13 del presente allegato A.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate tramite PEC ¹³.

La PEC indicata nelle domande di aiuto e di pagamento dovrà essere valida fino alla conclusione del procedimento amministrativo (liquidazione del saldo ovvero recupero dell'indebito in caso di attivazione della procedura di recupero).

L'indirizzo PEC deve essere ricondotto esclusivamente ed unicamente al richiedente, senza possibilità di domiciliazione presso soggetti terzi.

In caso di variazione dell'indirizzo PEC è obbligo ed impegno del beneficiario procedere immediatamente all'aggiornamento dati contenuti nel Fascicolo aziendale.

11.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di aiuto

11.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con misure del PSR Marche e con altri regimi di aiuto, **nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.**

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

I controlli amministrativi sono inoltre volti a definire che la spesa relativa a ciascun intervento richiesto risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi e che la stessa per essere ammissibile sia:

- imputabile ad un'azione finanziata dal bando;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessaria per attuare l'azione o il programma di lavoro oggetto della sovvenzione;
- ragionevole, giustificata e conforme ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Le spese devono essere necessarie per l'attuazione dell'operazione.

¹³ Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11.2.1.1. Controlli di ricevibilità

La SDA competente accerta la ricezione delle domande di aiuto e la regolare sottoscrizione delle stesse.

La verifica viene documentata tramite compilazione di una apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Saranno dichiarate immediatamente irricevibili:

- le domande di aiuto telematiche presentate e trasmesse alla SDA oltre il termine indicato al paragrafo 11.1.2;
- le domande prive di sottoscrizione;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato.

11.2.1.2 Controlli di ammissibilità

L'ammissibilità non viene verificata se la domanda è risultata irricevibile.

La SDA competente per territorio effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di aiuto ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dalle presenti disposizioni e dalle Istruzioni operative n. 51/2017 per la campagna 2017/2018.

Sono verificate in particolare i requisiti di ammissibilità, le soglie finanziarie di ammissibilità, la demarcazione e dei controlli per evitare il doppio finanziamento nell'ambito delle operazioni ad investimento finanziate con il FEASR (Cfr Allegato 1 e II del DM n. 911/2017) e la corrispondenza ed il rispetto dei criteri di priorità. Sono altresì oggetto di verifica tutte le anomalie descrittive rilevate in fase di presentazione della domanda di aiuto telematiche e segnalate dall'applicativo su SIAN per la presentazione delle domande.

Inoltre, in fase di istruttoria, nell'ambito della funzionalità "doppio finanziamento" dell'applicativo su SIAN, saranno visualizzate, in virtù della tipologia di associazione effettuata, le eventuali domande presentate e rilasciate nel PSR per la campagna corrente che dovranno essere verificate.

I controlli amministrativi comprendono le verifiche di tutta la documentazione e delle dichiarazioni allegate alla domanda di aiuto, ai fini della verifica dei criteri di ammissibilità, in particolare:

- a. rispetto dei criteri e requisiti di ammissibilità fissati dalla normativa unionale e nazionale e nelle presenti disposizioni, nonché dalle Circolari di Agea Coordinamento ed Istruzioni operative di OP Agea;
- b. possesso dei requisiti di ammissibilità alla data di presentazione della domanda di aiuto telematica;
- c. conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa unionale e nazionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale e regionale;
- d. chiarezza e dettaglio degli investimenti oggetto della domanda di aiuto, con particolare riferimento alle singole azioni, ai tempi di attuazione ed agli obiettivi finali del progetto;
- e. verifica della dichiarazione della capacità tecnica fornita dal beneficiario, sulla base delle informazioni contenute nella relazione tecnico-economica;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- f. ragionevolezza, pertinenza e congruità delle spese proposte, in relazione ad un sistema di valutazione adeguato. Le spese proposte devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza del preventivo scelto¹⁴; la spesa proposta deve:
- essere imputabile all'investimento, ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese, le operazioni e gli obiettivi finali,
 - essere pertinente rispetto all'investimento e deve risultare come conseguenza diretta dello stesso investimento;
 - essere congrua rispetto all'investimento e deve essere commisurata alla dimensione del progetto,
2. essere necessaria per attuare l'investimento;
3. rispettare il criterio di ragionevolezza di una spesa¹⁵
- g. verifica della documentazione trasmessa dal beneficiario (Cfr punto 5 del paragrafo 11.1.3), al fine di garantire che:
- l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali,
 - l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e finanziarie che potrebbero sfociare a breve termine in situazioni di cui al punto precedente,
 - l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni,
 - l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento,
 - eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai punti precedenti
- h. redditività economica che assicuri la restituzione immediata dell'anticipo erogato da OP Agea, in caso di attivazione delle procedure di recupero indebito (Cfr punto 4 del paragrafo 11.1.3)¹⁶;
- i. verifica della documentazione comprovante il numero di persone impiegate nell'impresa;
- j. verifica della documentazione del bilancio dell'impresa riferito agli anni 2016 e 2017, ovvero dichiarazione sostitutiva da parte del legale rappresentante, con l'impegno di presentare il bilancio approvato riferito all'anno 2017; oppure, per le imprese senza obbligo di bilancio nel 2017, dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 con l'indicazione dell'importo fatturato dell'anno 2016 e 2017 per comprovare la tipologia di impresa dichiarata dal richiedente;
- k. affidabilità del beneficiario. Oltre ai controlli inerenti la garanzia che i beneficiari abbiano sufficienti risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento nonché la prova che l'impresa non sia in difficoltà, è necessario verificare se a carico del beneficiario, nelle ul-

¹⁴ Cfr paragrafo 8.1.1

¹⁵ La verifica potrebbe essere effettuata mediante la consultazione di listini prezzi di mercato o di un database periodicamente aggiornato delle varie categorie di macchine, attrezzature e altre categorie di spese. I prezzi dovranno essere aggiornati (per esempio alcune tecnologie nel corso degli anni hanno prezzi decrescenti). Gli importi, comunque, devono riflettere i prezzi di mercato E NON DI CATALOGO. Nel caso di opere strutturali è sufficiente il computo metrico.

¹⁶ La verifica potrebbe avere per oggetto il fatturato dell'Azienda (uguale/maggiore al valore dell'investimento proposto) e lo stato di solvibilità dell'Azienda stessa, in particolare la verifica della capacità dell'Azienda del rispetto delle tempistiche per la restituzione di un finanziamento.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

time due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della misura Investimenti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi; in tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

- l. verifica della eventuale documentazione comprovante la presenza di cause di forza maggiore che giustifichi la mancata presentazione delle dichiarazioni obbligatorie ai sensi del regolamento (CE) n. 436/2009;
- m. eventuale riesame delle domande di aiuto e comunicazione agli interessati del relativo esito.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata tramite compilazione della predetta scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione su SIAN.

La SDA provvede al completamento della ammissibilità delle domande di aiuto e dà comunicazione dell'esito al richiedente.

La SDA deve completare le attività di propria competenza in modo che la Regione possa comunicare all'OP Agea il numero delle domande ammissibili all'aiuto ed i relativi importi entro il termine del **30 aprile 2018**, termine stabilito nelle Istruzioni operative n.51/2017 per la campagna 2017/2018.

I controlli di ammissibilità riguardano inoltre la dimostrazione che i costi proposti nell'investimento non superino i normali prezzi di mercato, in particolare come segue.

A. Verifica della congruità dei prezzi relativi ai singoli investimenti proposti

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base a:

- a. computi metrici estimativi completi di misure analitiche, redatti applicando alle quantità complessive desunte dagli elaborati progettuali i prezzi unitari dei prezziari regionali (Prezzario delle opere agricole/Prezzario delle Opere Pubbliche) vigenti al momento della presentazione della domanda (impianti elettrici e termoidraulici ecc.)

Per le voci di spesa non contemplate negli stessi dovranno essere acquisiti i preventivi di spesa delle ditte fornitrici ovvero analisi dei prezzi.

In presenza di investimenti per i quali i costi unitari massimi per la determinazione della ragionevolezza della spesa ammissibile sono stati approvati dalla Regione (valori standard e costi semplificati), i computi metrici preventivi e/o preventivi delle ditte fornitrici, non sono necessari.

- b. confronto fra tre preventivi di spesa rilasciati da ditte fornitrici diverse ed in concorrenza tra loro (acquisto di beni mobili quali: macchine, attrezzature, software, ecc.) oltre alla relativa relazione di scelta.

In presenza di listini prezzi approvati dalla Regione per la determinazione della ragionevolezza della spesa, per alcune tipologie di beni mobili, i preventivi delle ditte fornitrici non sono necessari.

Nel caso di investimenti particolarmente complessi nei quali non è utilizzabile il confronto tra le diverse offerte o laddove le offerte divergono per parametri tecnici la ragionevolezza dei co-



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

sti potrà essere dimostrata anche attraverso analisi comparativa svolta con specifici parametri di riferimento mediante perizia giurata.

B. Visite aziendali

E' data facoltà al personale incaricato dell'istruttoria di effettuare visite in azienda per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sulla iniziativa progettuale, e in particolare:

- per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- per accertare la fattibilità degli interventi proposti;
- per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità della misura
- per valutare l'eleggibilità della spesa, per ogni eventuale investimento, presente presso l'Azienda in data antecedente alla presentazione e rilascio della suddetta domanda di aiuto.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- le situazioni aziendali (altre strutture e/o attrezzature) che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

C. Invio di documentazione integrativa

La mancanza della documentazione prevista ai fini dell'ammissibilità è oggetto di richiesta di integrazione, da parte della SDA, contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta.

Detta documentazione, ai fini dell'ammissibilità, deve contenere informazioni relative alle condizioni di accesso e di priorità possedute dal richiedente entro il termine di presentazione della domanda telematica.

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una motivata richiesta di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC.

D. Attribuzione del punteggio di priorità

Dopo aver esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità indicati al paragrafo 5, alle domande ammissibili sono attribuiti i punteggi di priorità sulla base di quanto previsto al paragrafo 10.1 e documentati dai richiedenti, ove previsto.

Dette priorità devono essere dichiarate e possedute dai richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto telematica, pena il mancato esame.

11.2.2 Cause di inammissibilità

Determinano la non ammissibilità della domanda di aiuto:

- la mancanza dei requisiti di accesso di cui al paragrafo 5;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la mancata presentazione della documentazione prevista (Cfr paragrafo 11.1.3) anche a seguito di richiesta di integrazione;
- investimenti non in linea con quanto previsto dal presente atto.

11.2.3 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda il responsabile provinciale della SDA provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato, ai sensi della L.241/90 e succ. modif. e integr., contenente l'indicazione:

- degli investimenti ammessi e del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- del contributo concedibile;
- del punteggio assegnato;
- del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame al Comitato di Coordinamento di Misura – CCM (Cfr paragrafo 11.2.4).

11.2.4 Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al (CCM¹⁷, attraverso la presentazione di memorie scritte. Le istanze sono presentate mediante PEC al CCM e indirizzate alla SDA competente per territorio che ne cura la raccolta per il tramite del responsabile provinciale. Esse saranno esaminate dallo stesso nei 10 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal Dirigente della PF PSD, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

11.2.5 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'esito istruttorio, il responsabile regionale di misura predispone la graduatoria (o le due distinte graduatorie previste al paragrafo 10.2), sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

In relazione alle dotazioni finanziarie previste al paragrafo 4, sono ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati in posizione utile nella graduatoria di pertinenza, fino alla copertura delle risorse attribuite.

Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente della PF PSD, preposto al coordinamento della misura Investimenti.

¹⁷ Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

11.2.6 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

La PF PSD approva la graduatoria regionale e gli esiti di finanziabilità con decreto del dirigente entro il termine stabilito da OP Agea nelle Istruzioni operative 51/2017 per la campagna 2017/2018.

La pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria sul BUR Marche, sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/16 e DGR n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale all'indirizzo www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca, funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della L.241/90 e succ. modif. e integr., per coloro che in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi, ma non finanziabili, per carenza di fondi.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BUR;
- o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BUR.

La comunicazione di finanziabilità è inviata ai beneficiari tramite PEC.

12. Fase di realizzazione e pagamento

In sede di istruttoria tecnico-amministrativa e nei termini fissati da OP Agea nel manuale delle procedure e nelle Istruzioni operative n. 51/2017 di attuazione della campagna 2017/2018, le domande di pagamento sono sottoposte a controlli di ricevibilità e ammissibilità.

Tutte le operazioni contenute nella domanda di pagamento sono sottoposte a controlli sistematici, al fine di verificare che le stesse siano state effettivamente e regolarmente eseguite. Tale controllo è propedeutico al pagamento dell'aiuto da parte di OP Agea.

La Regione raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Per la campagna 2017/2018 il pagamento può essere richiesto unicamente nelle seguenti forme:

1. per le domande annuali: esclusivamente sotto forma di domanda di pagamento del saldo
2. per le domande biennali: esclusivamente sotto forma di pagamento di anticipo per l'80% dell'aiuto ammesso, previa presentazione di garanzia fidejussoria pari al 110% del valore dell'anticipo ammesso, e a saldo a conclusione dei lavori.

Le modalità relative ai controlli sulle domande di pagamento verranno specificate con successivo atto del Dirigente della PF PSD, tenuto conto delle Istruzioni operative di OP Agea.

Nella fase di realizzazione e pagamento i richiedenti possono presentare eventuali domande di variazione progettuale, adeguamenti tecnici e modifiche progettuali non sostanziali, nonché rinunce, come di seguito illustrate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13. Variazioni progettuali

13.1 Modifiche minori

Le modifiche denominate “**minori**” riguardano esclusivamente una variazione entro e non oltre il 10% della spesa già approvata alla quale deve corrispondere una modifica della quantità “acquistata” e non possono in alcun caso essere rivolte a variazioni delle azioni/intervento/sotto intervento.

Sono ritenute modifiche minori le ripartizione di spesa, nel limite massimo del 10%, tra azioni/interventi/sottointerventi nell’ambito di una domanda di aiuto ammessa, fermo restando che all’importo maggiore deve corrispondere un aumento della quantità (rispetto del costo unitario).

La modifica minore non deve e non può determinare comunque un aumento dell’importo totale della spesa complessiva richiesta con la domanda di aiuto e della spesa complessiva ammessa all’aiuto.

Non può essere ritenuta una modifica minore l’eventuale economia di spesa per una azione/intervento/sottointervento (c.d. sconto sui costi da parte del fornitore/venditore).

La riduzione di spesa per economia non potrà dare origine ad una rimodulazione di importi tra azioni/interventi/sottointerventi.

Le modifiche minori non necessitano di autorizzazione preventiva da parte della Regione ma potranno essere ammesse solo se eseguite, ed il pagamento della relativa spesa è avvenuto, entro la data di presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel verbale del controllo in loco e nella check list su SIAN, riferita alla istruttoria della domanda di pagamento del saldo, dovranno essere riportate le risultanze per le modifiche non assoggettate ad autorizzazione preventiva da parte della Regione, in particolare per le variazioni di spesa dovrà essere accertato che le stesse rientrano nel 10% della spesa approvata e che la modifica non ha comportato modifiche dei requisiti di ammissibilità.

Si dovrà altresì, accertare che la data di esecuzione della modifica ed il pagamento della spesa, correlata alla stessa modifica, siano antecedenti alla data di scadenza della domanda di pagamento saldo.

Dette modifiche sono riconducibili a **Adeguamenti tecnici** e a **Modifiche progettuali non sostanziali**, come di seguito illustrate.

A. Adeguamenti tecnici

Sono da considerarsi “adeguamenti tecnici”, i cambiamenti del progetto originario che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l’iniziativa:

1. le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di DIA/SCIA;
2. le soluzioni tecniche migliorative per interventi di tipo non edilizio, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l’investimento è stato approvato;
3. il cambio del preventivo purché comporti una economia accompagnato e sia accompagnato da adeguata relazione tecnico-economica, (a titolo meramente esemplificativo: cambio del fornitore, cambio con un modello con diverse caratteristiche tecniche);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.

Nel caso di cambio di preventivo deve essere garantita la possibilità di identificare la spesa oggetto di modifica di preventivo e che il cambio del preventivo non comporti una modifica del progetto ammesso all'aiuto o un aumento della spesa ammessa per singola azione/intervento/sotto intervento.

Il cambio di preventivo dovrà essere opportunamente motivato e debitamente documentato con apposita relazione da allegare alla domanda di pagamento saldo. Dovrà essere evidente che il cambio del preventivo ha determinato un miglioramento in termini economici e tecnici rispetto al preventivo originale, o che il cambio del preventivo è stato determinato da cause di forza maggiore, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto.

Per gli adeguamenti tecnici non è prevista la comunicazione preventiva, tuttavia il beneficiario deve comunicare le modifiche apportate al progetto prima della domanda di pagamento finale.

B. Modifiche progettuali non sostanziali

Le "modifiche progettuali non sostanziali" sono le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di DIA/SCIA.

A titolo meramente esemplificativo rientrano in tale categoria le modifiche/aggiornamento della versione del modello di macchinario/impianto (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali).

Per le "modifiche progettuali non sostanziali" non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

13.2 Varianti

Le varianti di azioni/interventi/sotto interventi¹⁸ devono derivare da circostanze impreviste o imprevedibili al momento della progettazione per la realizzazione dell'intervento.

Il beneficiario può presentare una sola richiesta di variante al progetto approvato. In tale limite non va considerata la variante per subentro (Cfr paragrafo 13.3), per cui solo nel caso di presentazione di quest'ultima è consentita la presentazione di una seconda variante.

Non possono essere presentate richieste di varianti prima della comunicazione di ammissibilità all'aiuto e dopo la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Nella variante l'importo totale della spesa dichiarata non potrà essere superiore all'importo totale della spesa ammessa dalla Regione in sede di approvazione della domanda originaria.

¹⁸ La variante potrebbe essere determinata da: sopravvenute disposizioni normative; cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale; intervenuta possibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie, non presenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, che possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

1. modifiche agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento approvato
2. modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate
3. modifiche della tipologia di operazioni approvate
4. cambio della sede dell'investimento (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore
5. modifica dei tempi di realizzazione degli investimenti, nello specifico la modifica di una domanda di aiuto da annuale a biennale, e per quest'ultima tipologia l'indicazione dell'erogazione su anticipo e saldo.
6. modifiche del quadro economico originario, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di un singolo intervento.

13.2.1 Presentazione delle domande di variante

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a 60 giorni prima della data stabilita per la presentazione delle domande di pagamento e la rendicontazione delle spese, stabilita da OP Agea nelle proprie Istruzioni operative n. 51/2017.

Le richieste di variante alla domanda di aiuto sono presentate dal beneficiario tramite l'applicativo disponibile sul portale SIAN, avvalendosi delle prevista procedura informatica (pubblicata sullo stesso portale), per il tramite il CAA o Libero professionista, munito di apposita delega, così come previsto al paragrafo 11.1.1.

Di seguito si riportano le tipologie di istanze di variante alla domanda di aiuto che il beneficiario può presentare tramite l'applicativo su SIAN:

- modifiche amministrative (tipologia di domanda di aiuto, criteri di valutazione),
- modifica di ripartizione spesa e/o azioni/interventi/sottointerventi,
- recesso per azioni (funzione prevista esclusivamente per i progetti annuali ai sensi del D.M. 911/2017 art. 5 paragrafo 5) (Cfr paragrafo 13.4)
- rimodulazione per azioni/interventi/sottointerventi situati in più localizzazioni
- subentri.

Oltre la suddetta istanza telematica di variante, il richiedente deve far pervenire alla SDA tutta la documentazione prevista dal paragrafo 13.2.2, pena l'inammissibilità della stessa.

Le richieste di variante pervenute oltre detto termine sono ritenute irricevibili.

Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la modifica di azioni/interventi/sottointerventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto, senza sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del beneficiario, le spese sostenute dallo stesso per le azioni/interventi/sottointerventi oggetto di modifica saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo e sono quindi totalmente a carico del beneficiario. Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa il contributo viene ricalcolato.

La variante non può comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto.

Se in fase di verifica aziendale si accerti la modifica di azioni/interventi/sottointerventi rispetto al progetto ammesso all'aiuto, senza sia stata effettuata alcuna comunicazione da parte del beneficiario, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola. Nel caso sia stato effettuato un pagamento anticipato si procederà al recupero dell'importo maggiorato del 10%.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco [regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo SICG, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità].

13.2.2 Documentazione da allegare alla variante

All'istanza telematica di variante deve essere allegata la seguente documentazione da presentare alla SDA, in formato immutabile (.pdf), tramite PEC:

- a. richiesta corredata da una relazione tecnico-economica nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- b. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta;
- c. nel caso in cui l'istanza di una variante sia dovuta a cause di forza maggiore il richiedente, per rendere ricevibile l'istanza, dovrà presentare tutta la documentazione utile a comprovare le cause di forza maggiore invocate.

13.2.3 Istruttoria delle domande di varianti

L'istruttoria da parte della SDA si svolge nell'arco temporale di 30 giorni ed è tesa a valutare la conformità qualitativa e quantitativa del progetto di variante e la sua compatibilità con il bando di attuazione della misura soprattutto, in riferimento alle seguenti condizioni:

1. la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità originarie del progetto;
2. la variante non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3. la variante non comporti la modifica delle condizioni di accesso e delle priorità assegnate tali da determinare un punteggio di accesso ricalcolato che comporti la modifica della posizione in graduatoria rispetto alla domanda iniziale;
4. la variante comporti una modifica della spesa che non comprometta l'impegno delle risorse assegnate alla Regione e l'eventuale utilizzo delle stesse in caso di modifica della durata degli investimenti.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nei casi di parziale o totale inammissibilità, la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCM.

Le spese sostenute dal beneficiario per l'intervento oggetto di variante, in caso di diniego da parte della Regione saranno completamente a carico del beneficiario e non potranno essere ammesse al finanziamento.

Il Dirigente della PF PSD adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

La variante si ritiene ammessa dalla data di emissione della nota di autorizzazione, disposta dal Dirigente della PF PSD.

Le spese, per le azioni/interventi/sottointerventi oggetto di variante, sostenute nel periodo antecedente alla presentazione della istanza di variante non saranno ritenute ammissibili.

La SDA dopo l'autorizzazione da parte della PF PSD, provvederà a riportare la modifica della ripartizione della spesa sul portale SIAN tramite i servizi web predisposti nella "Istruttoria Domanda di Aiuto" - "Variante".

I dati inerenti la nota di autorizzazione dovranno essere indicati nell'apposita casella predisposta nella domanda di pagamento a saldo.

Completata l'istruttoria amministrativa, per l'autorizzazione alla variante, si potrà procedere alla modifica tramite la procedura informatica, predisposta sul portale SIAN per le varianti.

L'inserimento della variante, alla azione/intervento/sotto intervento, darà origine ad una "scheda variante" che verrà rilasciata e stampata con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP Agea alla data di presentazione.

La "scheda variante", stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura della SDA ed allegata all'istruttoria della domanda di aiuto, ai fini della tracciabilità ed ammissibilità della stessa variante.

13.3 Varianti per subentro

Il subentro è ammesso solo ed esclusivamente per comprovate cause di forza maggiore, ovvero per comprovate circostanze particolari e ben documentate.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Le cause di forza maggiore ammesse sono esclusivamente quelle riportate all'art. 2 paragrafo 2) del regolamento UE n.1306/2013 e comunicate secondo quanto stabilito dalle istruzioni operative di OP Agea n. 32 del 6 luglio 2017.

Il subentrante deve possedere tutti i requisiti e criteri di eleggibilità e di priorità posseduti dal beneficiario originario.

In particolare, il subentro di un soggetto a seguito di cessione di azienda può avvenire solo previa autorizzazione della Regione, ed esclusivamente nella fase antecedente a quella della presentazione della domanda di pagamento saldo.

Nel caso non ricorrano le cause di forza maggiore o il subentro è effettuato senza autorizzazione, il provvedimento di concessione decadrà con contestuale revoca.

La revoca comporterà il recupero dell'eventuale anticipo erogato maggiorato del 10%.

Il beneficiario che subentra deve aver costituito o aggiornato il proprio Fascicolo aziendale, deve essere in possesso delle medesime condizioni oggettive e soggettive che hanno a suo tempo consentito l'ammissibilità all'aiuto del cedente deve, inoltre, sottoscrivere, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto beneficiario in sede di domanda di aiuto, tra cui quello di impegnarsi a prestare apposita cauzione, a garanzia del subentro, del medesimo valore e durata della cauzione a suo tempo prestata dal beneficiario nei casi in cui sia stato erogato un pagamento a titolo di anticipo.

Il beneficiario che subentra assume formalmente gli impegni già assunti dal cedente, ne diviene responsabile del rispetto per tutta la durata residua. La responsabilità delle irregolarità che comportano la decadenza totale o parziale del contributo (e il recupero di somme indebitamente erogate anche a valenza retroattiva) è imputabile al soggetto che subentra il quale è tenuto a restituire il contributo già erogato (anche per il periodo trascorso), fatti salvi diversi accordi contrattuali tra il cedente ed il subentrante. Tale responsabilità vale anche nei confronti di eventuali rinunce agli impegni assunti.

La SDA verifica, con riferimento al subentro del nuovo soggetto beneficiario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità provvisoria, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, lo comunica al nuovo soggetto, con lettera raccomandata\PEC con avviso di ricevimento.

Nel caso sia stato pagato l'anticipo, verrà richiesta la stipula di una garanzia fideiussoria pari al 110% del contributo erogato ovvero di una appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre, secondo la Circolare Agea prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. — Procedura delle garanzie informatizzate.

Nel Fascicolo del beneficiario dovrà essere inserita la nota regionale di comunicazione di ammissibilità al subentro.

Qualora, al contrario, la verifica rilevasse la carenza di requisiti per l'ammissibilità, la SDA chiude negativamente la procedura del subentro e comunica al cessionario ed al cedente con raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, l'esito di non ammissibilità al subentro confermando eventualmente, al soggetto beneficiario originario (cedente) la titolarità della domanda.

Il subentro è gestito tramite la procedura informatica descritta nel paragrafo 13.2.



~~8 GEN. 2018~~

Delibera

10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Anche il subentro darà origine ad una scheda variante, appositamente predisposta nell'applicativo SIAN nella quale dovrà essere indicato il "cambio beneficiario", il "CUAA beneficiario cedente" e la "denominazione impresa cedente" e nota di autorizzazione al subentro.

13.4 Recesso per singole azioni (Procedura ammessa solo per progetti annuali)

La richiesta di recesso per una o più azioni è ammessa solo ed esclusivamente per gli investimenti annuali ed esclusivamente per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, indipendenti dal beneficiario e non prevedibili dallo stesso nella fase di presentazione della domanda di aiuto e comunicate secondo quanto stabilito dalle istruzioni operative di OP Agea n. 32 del 6 luglio 2017.¹⁹

L'Istanza del recesso è gestita tramite la procedura informatica descritta nel paragrafo nel paragrafo 13.2.

L'Istanza di recesso per una o più azione nell'ambito degli investimenti annuali, può essere presentata telematicamente entro e non oltre i 30 giorni che precedono il termine di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo. La documentazione necessaria per comprovare la cause di forza maggiore, invocate per il recesso da una o più azione deve essere trasmessa alla SDA entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, e comunque in tempo utile affinché la medesima SDA possa eseguire l'istruttoria di propria competenza per la verifica della sussistenza della cause di forza maggiore invocate.

Una volta pervenuta l'Istanza di recesso e la relativa documentazione a supporto della stessa, la ADA effettua l'istruttoria atta alla verifica della sussistenza della cause di forza maggiore invocate al fine del riconoscimento della richiesta di recesso, ovvero per il diniego alla richiesta di recesso. Il riconoscimento della richiesta di recesso, ovvero il diniego della stessa, dovrà essere comunicato dalla SDA al beneficiario richiedente ed a OP Agea prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di pagamento. In fase di presentazione della domanda di pagamento saldo, la mancata indicazione della realizzazione di una azione/intervento/sottointervento (importo spesso pari a zero), non permetterà il rilascio della domanda di pagamento in questione. Nel caso in cui in fase di verifica in loco si accerti la realizzazione parziale del progetto ammesso all'aiuto, senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario, si provvederà alla revoca della concessione dell'aiuto e decadenza del provvedimento di concessione ed applicazione della penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

L'investimento realizzato parzialmente, a seguito del recesso autorizzato per una o più azioni, deve comunque assicurare la funzionalità dell'intervento proposto.

Qualora l'Autorità competente abbia informato il beneficiario circa la presenza di irregolarità nella domanda di aiuto, riscontrate a seguito di un controllo amministrativo o in loco, il recesso non è ammesso.

¹⁹ Cfr Istruzioni operative di OP Agea n. 51/2017 paragrafo 16.1.

L'art. 5) paragrafo 5 del D.M. 911/2017 stabilisce: "in caso di forza maggiore, o di circostanze eccezionali ai sensi del regolamento UE n. 702/2014 art. 2 Paragrafo 9), l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazione di singole azioni. Qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto".

Pertanto, per le sole domande di investimenti annuali, il beneficiario può presentare l'Istanza di recesso da una o più azioni tramite l'applicativo predisposto sul portale SIAN (Varianti).

Nell'ambito delle domande di aiuto biennali il recesso di una o più azioni determina la revoca totale della concessione dell'aiuto, e contestuale obbligo per il beneficiario di presentare una Istanza di rinuncia all'aiuto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

14. Istruttorie integrative

La SDA può procedere alla integrazione e/o modifica della istruttoria della domanda di aiuto e/o dell'istruttoria della domanda di pagamento avvalendosi della funzionalità on-line messa a disposizione da OP Agea sul portale SIAN denominata "Istruttoria integrativa".

Non può essere aperta un'istruttoria integrativa se è in fase di compilazione la rispettiva domanda di pagamento saldo.

L'istruttoria integrativa è predisposta per tutti i casi si deve procedere d'ufficio ad un'integrazione/modifica delle istruttorie di ammissibilità per la domanda di aiuto e/o per la domanda di saldo a seguito di:

1. ricorso proposto del beneficiario, e conseguente necessità da parte della SDA di rendere ammissibili all'aiuto interventi inizialmente esclusi dall'aiuto e/o dal pagamento, o rendere ammissibile un domanda di aiuto inizialmente non ammessa;
2. rendere finanziabile una domanda di aiuto e/o pagamento inizialmente ammessa all'aiuto ma non finanziabile per assenza di risorse regionali;
3. disposizione regionale;
4. errore amministrativo;
5. cause di forza maggiore.

L'Istruttoria integrativa potrà essere di due tipologie:

1. istruttoria integrativa all'istruttoria della domanda di aiuto,
2. istruttoria integrativa all'istruttoria della domanda di pagamento saldo.

Non potranno essere introdotti ulteriori azioni/interventi/sotto interventi oltre a quelli richiesti nella domanda di aiuto e/o nella domanda di pagamento originariamente istruite dalla SDA e l'importo totale della spesa oggetto di integrazione non potrà essere superiore all'importo totale della spesa richiesta con la domanda di aiuto e/o domanda di pagamento saldo.

Le istanze di integrazioni, debitamente motivate e corredate dalla documentazione, dovranno essere sottoposte ad istruttoria di ammissibilità da parte della SDA ai fini della successiva autorizzazione.

Una volta valutate ed autorizzate dalla SDA lo stesso provvederà a riportare la modifica della ripartizione della spesa sul portale SIAN tramite i servizi web di "Istruttoria domanda di pagamento": "Integrazione istruttoria Domanda di Aiuto" - "Integrazione istruttoria Domanda di pagamento". L'inserimento dell'integrazione, all'azione/intervento/sotto intervento, darà origine ad una "scheda integrativa" che verrà rilasciata e stampata con l'attribuzione del numero di protocollo dell'OP Agea e relativa data di presentazione.

La documentazione afferente le cause che hanno determinato l'integrazione (ricorso, errore amministrativo) dovranno essere indicati nell'apposita casella predisposta nella scheda integrativa.

Si potrà, pertanto, procedere alla integrazione (istruttoria della domanda di aiuto, o della domanda di pagamento saldo) tramite la procedura informatica, predisposta sul portale SIAN. La "scheda integrativa", stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura della SDA ed



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

allegata all'istruttoria della domanda di aiuto/pagamento, ai fini della tracciabilità ed ammissibilità della stessa integrazione variante.

Sarà competenza della SDA verificare che l'integrazione ad una azione intervento e/o sotto intervento non comporti una modifica di punteggio tale da far variare la posizione della ditta beneficiaria nella graduatoria di ammissione all'aiuto.

15. Termine esecuzione lavori e presentazione delle domande di pagamento

Le operazioni ammesse all'aiuto devono essere realizzate entro il termine fissato da OP Agea nelle Istruzioni operative n. 51/2017 per la campagna 2017/2018 per i progetti annuali e biennali, comunque, in tempo utile per consentire l'effettuazione del controllo in loco e la successiva erogazione dell'aiuto.

E' data facoltà alla Regione di stabilire termini di scadenza precedenti a quelli previsti da OP Agea nelle Istruzioni operative n. 51/2017, opportunamente inseriti in fase di predisposizione dei bandi.

Pertanto, per le domande di aiuto risultate ammesse nella campagna 2017/2018, tutte le operazioni di investimento dichiarate in domanda devono essere completate e i pagamenti effettuati entro le seguenti scadenze:

- per gli investimenti di durata annuale: **entro il 31 agosto 2018**
- per gli investimenti di durata biennale: **entro il 31 luglio 2019.**

Conseguentemente, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento telematiche su SIAN per la campagna 2017/2018 è fissato:

- **entro il 31 agosto 2018**, per le domande di pagamento a saldo per gli investimenti di durata annuale;
- **entro il 20 luglio 2018**, per le domande di pagamento dell'anticipo per gli investimenti di durata biennale;
- **entro il 31 luglio 2019**, per le domande di pagamento a saldo per gli investimenti di durata biennale.

Le domande di pagamento di anticipo e di saldo pervenute oltre i termini sopra riportati non saranno ritenute ricevibili.

Le modalità di presentazione delle domande di pagamento a titolo di anticipo o di saldo, nonché della documentazione a corredo delle stesse, sono specificate con successivo atto del dirigente PF PSD, tenuto conto delle prossime Istruzioni operative di OP Agea per la campagna 2017/2018.

16. Modalità di erogazione dell'aiuto

L'aiuto viene erogato solo dopo la completa realizzazione dell'investimento globale proposto e dell'effettuazione del controllo in loco di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto.

Tuttavia in casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, articolo 2 paragrafo 9, l'aiuto può essere versato anche dopo la realizzazioni di singole azioni.

Handwritten signature



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In ogni caso, qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto è versato solo dopo la realizzazione di tutte le azioni contenute nella domanda di aiuto.

Fermo restando quanto indicato al paragrafo 5.2, qualora l'investimento proposto sia biennale, l'aiuto è versato esclusivamente in due soluzioni:

- su anticipo dell'aiuto richiesto per un importo pari all'80% dell'importo del contributo ammesso. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria a favore di OP Agea pari al 110% del valore dell'anticipo;
- a saldo dopo la realizzazione di tutte le operazioni contenute nella domanda di aiuto.

L'importo dell'anticipo è assoggettato alle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, che fissano le modalità di applicazione del regime delle garanzie e della cauzioni relative agli anticipi.

Nell'ambito dei progetti biennali, in fase di verifica ammissibilità, al fine di evitare una sovrapposizione di contributi erogati e richiesti a titolo di anticipo dallo stesso beneficiario, la provvede ad una verifica preliminare dello stato di realizzazione del precedente progetto biennale ammesso all'aiuto e del relativo utilizzo "contabile", ovvero quanto effettivamente speso dell'anticipo erogato, prima di rendere ammissibile all'aiuto una successiva domanda, con richiesta di anticipo, presentata per la realizzazione di un ulteriore progetto biennale.

L'anticipo dell'aiuto è escluso per investimenti di durata annuale.

17. Impegni dei beneficiari

Con la sottoscrizione della domanda di aiuto telematica il beneficiario dichiara di aver letto e di assumersi in pieno la responsabilità di tutte le dichiarazioni, impegni ed obblighi in essa indicati.

Gli investimenti materiali e/o immateriali di cui sopra, devono essere mantenuti in azienda per un periodo minimo di cinque anni dalla data di finanziamento.²⁰ (art.50 –paragrafo 5 del regolamento UE n.1308/2013).

L'investimento, oggetto del contributo, deve mantenere il vincolo di destinazione d'uso, la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato, con divieto di alienazione, cessione e trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto, ai sensi dell'articolo 2) – paragrafo 2) del regolamento UE n. 1306/2013, debitamente comunicati entro il termine di 15 giorni lavorativi [art. 4 del regolamento (UE) n.

²⁰ Regolamento UE n. 1308/2013 – art. 50 – paragrafo 5): "l'articolo 71 del regolamento UE n. 1303/2013 si applica mutatis mutandis al sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo".

Regolamento UE n. 1303/2013 – art. 71 –Paragrafo 1) Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

640/2013] dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte della SDA²¹.

Pertanto, nei cinque anni successivi alla data della liquidazione del saldo finale, per i beni realizzati o acquistati grazie al contributo pubblico ricevuto, occorre inderogabilmente ed obbligatoriamente rispettare il vincolo di cui all'articolo n. 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013

Il beneficiario dovrà, pena la revoca dell'aiuto e la restituzione del finanziamento eventualmente percepito maggiorato degli interessi legali, completare la realizzazione del progetto ed effettuare la rendicontazione delle spese sostenute, entro i termini stabiliti da OP Agea e dal bando regionale.

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto il richiedente si impegna a:

1. comunicare le eventuali variazioni al fascicolo aziendale, che abbiano modificato lo stato dell'azienda, con riflessi sull'oggetto della domanda;
2. integrare la domanda stessa, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto potrà essere eventualmente disposto dalla normativa unionale e nazionale;
3. presentare, nel caso di investimenti in opere strutturali, a seconda della certificazione richiesta dal Comune nel cui territorio si svolgono i lavori, copia del permesso di costruire oppure copia della denuncia di inizio attività (DIA) o della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), assentite dal comune competente;
4. comunicare tempestivamente la data di ultimazione degli investimenti;
5. comunicare preventivamente alla SDA eventuali variazioni, debitamente giustificate, rispetto a quanto dichiarato nella domanda di aiuto (Cfr paragrafo 13).

18. Rinuncia della domanda e penalità

18.1 Rinuncia della domanda in assenza di pagamenti [*"Ritiro articolo 3) regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014"*]

Il beneficiario può rinunciare all'aiuto nella fase successiva alla presentazione della domanda di aiuto, e nel rispetto delle condizioni sotto disposte, solo ed esclusivamente se la stessa è stata rilasciata.

L'istanza di rinuncia, di seguito descritta, può essere presentata dal beneficiario solo ed esclusivamente se non risultano effettuati pagamenti in suo favore.

La rinuncia di un domanda di aiuto deve essere presentata in via telematica dal beneficiario tramite utilizzo dell'applicativo SIAN, per mezzo della funzione appositamente predisposta per le "Istanze di rinuncia".

Non sono ritenute valide altre modalità di trasmissione dell'istanza di rinuncia.

Nello specifico, il beneficiario deve inoltrare l'istanza di rinuncia alla SDA tramite la funzionalità prevista in ambito SIAN avvalendosi del CAA o del Libero professionista cui ha conferito

²¹ Cfr Istruzioni operative di OP Agea n. 32 del 6 luglio 2017



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

mandato. La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase precedente alla comunicazione di ammissibilità riporta i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione della stessa domanda di aiuto.

La rinuncia all'aiuto effettuata nella fase successiva alla comunicazione di ammissibilità, e prima che sia stato erogato un pagamento, deve essere presentata dal beneficiario inderogabilmente:

- entro e non oltre 60 giorni prima dei termini di scadenza nazionali per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei progetti annuali,
- entro e non oltre i 120 giorni prima dei termini di scadenza nazionali per la presentazione delle domande di pagamento saldo, nell'ambito dei progetti biennali.

La suddetta tempistica è necessaria al fine di permettere alla SDA, previa verifica delle risorse assegnate, di effettuare scorrimenti di graduatoria nell'ambito dei progetti ammessi ma non finanziabili per assenza di risorse.

Il rispetto di tale tempistica, da parte dei beneficiari, non determinerà l'applicazione di penali.

Per i casi sopra descritti la SDA, sempre tramite l'applicativo informatico, previa verifica di eventuali situazioni ostative, dovrà provvedere ad "accettare" l'Istanza di rinuncia mediante convalida.

Eventuali motivi ostativi alla convalida dell'Istanza di rinuncia dovranno essere comunicati dalla SDA al beneficiario. La mancata presentazione dell'Istanza di rinuncia all'aiuto entro i suddetti termini determina l'applicazione di una penale, a carico del beneficiario, pari a 3 anni di esclusione dal contributo previsto nell'ambito della misura investimenti a partire dalla campagna successiva alla campagna di riferimento della domanda di aiuto oggetto di rinuncia (D.M. 911/2017).

La penale non verrà applicata solo nel caso in cui la mancata presentazione dell'Istanza di rinuncia, entro i richiamati termini, sia stata determinata da cause di forza maggiore in virtù di quanto disposto al regolamento UE n. 1306/2013 art. 2 comma 2). In tal caso il beneficiario dovrà presentare l'Istanza di rinuncia telematica indicando le cause di forza maggiore che hanno impedito la presentazione entro i termini sopra disposti. La documentazione cartacea comprovante le cause di forza maggiore, invocate dal beneficiario ed indicate nell'istanza di rinuncia della domanda di aiuto, deve essere trasmessa alla SDA entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, e comunque in tempo utile affinché la SDA possa eseguire l'istruttoria di propria competenza per la verifica della sussistenza della cause di forza maggiore invocate. La SDA, completata l'esame della suddetta documentazione, dovrà indicare l'esito della istruttoria nella parte appositamente predisposta in ambito SIAN.

La chiusura dell'istruttoria con esito positivo, quale riconoscimento della cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, non determinerà l'applicazione di penale e la procedura potrà ritenersi conclusa con la contestuale comunicazione dell'esito di accoglimento al beneficiario.

Nel caso in cui la SDA non riconosce valide le cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, l'istruttoria si concluderà con esito negativo e contestuale applicazione di penale a carico del be-

W



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

beneficiario pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, dandone opportuna comunicazione al beneficiario stesso.

In ogni caso la SDA deve registrare sul portale SIAN la rinuncia alla domanda di aiuto (funzione predisposta nell'applicativo "istruttoria domanda di aiuto).

La mancata presentazione della domanda di pagamento saldo entro i termini previsti dal presente allegato senza che sia intervenuta alcuna comunicazione da parte del beneficiario, determinerà a carico dello stesso una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola, quest'ultima dovrà essere opportunamente comunicata dalla Regione al beneficiario.

Ogni istanza di rinuncia all'aiuto comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza del provvedimento di concessione.

La Regione trasmette il provvedimento di revoca al beneficiario tramite PEC.

Non sono autorizzate rinunce se l'Autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto, ovvero se è stata comunicata l'attivazione di procedure di controllo in loco e se da tale controllo sono emerse delle irregolarità.

18.2 Rinuncia domande di aiuto biennali con pagamenti di anticipo

Nel caso in cui sia stato percepito un pagamento a titolo di anticipo il beneficiario, contestualmente alla Istanza di rinuncia e sempre tramite l'applicativo SIAN dovrà indicare gli interventi realizzati e le spese sostenute al fine della verifica dell'anticipo speso.

L'Istanza di rinuncia ad una domanda di aiuto biennale con un pagamento di anticipo deve essere presentata entro e non oltre i 120 giorni che precedono i termini di scadenza nazionali per la presentazione della domanda di pagamento saldo (completamento e realizzazione del progetto).

Qualora l'importo dell'anticipo non sia stato completamente utilizzato si procederà ad applicare una penale che interesserà la campagna successiva a quella della rinuncia, ed in proporzione all'importo dell'anticipo non speso:

- a) 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore o pari al 50% dell'anticipo erogato,
- b) 2 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato,
- c) 1 anno di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola se l'importo non speso è maggiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo.

Le suddette penali non sono applicate se la rinuncia è determinata da cause di forza maggiore, o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato. Nel caso in cui l'Istanza di rinuncia sia dovuta a cause di forza maggiore, queste dovranno essere opportunamente documentate e trasmesse dal beneficiario ai sensi dell'articolo 2) – paragrafo 2) del regolamento UE n. 1306/2013, entro il termine di 15 giorni lavorativi (art. 4) del regolamento UE n. 640/2013) dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo, per le dovute verifiche da parte della SDA.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In particolare, la documentazione sopra richiesta deve pervenire presso la SDA in tempo utile affinché l'istruttoria, per l'eventuale riconoscimento delle stesse, sia completata non oltre i termini per la presentazione delle domande di pagamento saldo.

Nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna comunicazione di rinuncia da parte del beneficiario, o questa sia stata inoltrata oltre i 120 giorni i che precedono i termini di scadenza per la presentazione della domanda di pagamento saldo (salvo casi di forma maggiore), indipendente dall'anticipo speso verrà applicata una penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

L'Istanza di rinuncia all'aiuto comporta la revoca della concessione dell'aiuto con la decadenza del provvedimento di concessione, oltre l'attivazione delle procedure di recupero del contributo anticipato.

Pertanto, il provvedimento di revoca di una domanda di aiuto biennale, con pagamento di anticipo comporta, oltre alla decadenza totale dell'aiuto e l'applicazione delle penali sopra descritte, la contestuale attivazione delle procedure di recupero per un importo pari all'anticipo erogato maggiorato del 10%, dandone immediata comunicazione all'OP Agea.

La SDA dovrà attivare immediatamente le procedure di recupero notificando al beneficiario la richiesta della restituzione dell'indebito percepito che dovrà essere maggiorato del 10 % (importo escutibile).

Nella fase successiva la presentazione della domanda di pagamento saldo, o qualora l'Autorità competente abbia informato il beneficiario dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, ovvero se dal controllo in loco e/o amministrativo emergono delle irregolarità nella suddetta domanda, l'Istanza di rinuncia non può essere presentata.

A chiusura dell'esercizio finanziario (FEAGA) entro il quale avrebbe dovuto essere liquidato il saldo, nell'ambito dei progetti annuali e dei progetti biennali, è reso disponibile per la Regione, nell'applicativo SIAN - Istruttoria domanda di aiuto, l'elenco dei beneficiari per i quali non risulta la presentazione e liquidazione della domanda di pagamento saldo e la presentazione della relativa istanza di rinuncia.

La Regione, effettuate le opportune verifiche di propria competenza in merito ad eventuale cause di forza maggiore invocate dal beneficiario, prima di applicare la penale pari a 3 anni di esclusione dal contributo per la misura Investimenti prevista dall'OCM Vitivinicola.

18.3 Penalità

Qualora l'anticipo di cui al paragrafo 16 non venga integralmente utilizzato si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

OP Agea applica, altresì, le seguenti penalità:

- a. 3 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore o uguale al 50% dell'anticipo erogato;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- b. 2 anni di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 30% ma inferiore al 50% dell'anticipo erogato ;
- c. 1 anno di esclusione dalla misura investimenti se l'importo non speso è superiore al 10% ma inferiore o uguale al 30% dell'anticipo erogato;

Le stesse sanzioni di cui alla lettera a. si applicano ai beneficiari che non presentano la domanda di pagamento dell'aiuto entro i termini stabiliti.

Nessuna sanzione si applica in caso di forza maggiore, se sia stata presentata domanda di revoca dell'aiuto entro i termini previsti o se l'importo non speso è inferiore al 10% dell'anticipo erogato.

19. Recuperi

Gli importi ammessi a pagamento potranno essere gravati da recuperi imputabili a debiti nei confronti dell'OP Agea, di altri Organismi Pagatori o a crediti dell'INPS, di cui alla Legge n. 46 del 6 aprile 2007.

Gli importi indebitamente erogati sono recuperati, presso i beneficiari, maggiorati degli interessi.

20. Disposizioni finali e di coordinamento

Per quanto non specificatamente indicato nel presente provvedimento si deve fare riferimento alla normativa comunitaria vigente citata nel presente atto, alle disposizioni nazionali di attuazione della misura contenute nel DM, nella circolare Agea Coordinamento n. 18108 del 1° marzo 2017, nel manuale di procedure e nelle specifiche Istruzioni operative di OP Agea n. 51/2017 e, ove applicabili, alle disposizioni contenute nei manuali delle procedure delle misure strutturali del PSR Marche 2014-2020, in particolare relativamente ai bandi delle sottomisure 4.1 e 4.2.

Le disposizioni contenute nel presente atto, relative alla gestione delle suddette fasi possono essere adeguate dalla Regione alle Istruzioni operative e al manuale delle procedure di OP Agea.

.....

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**Appendice all'allegato A**Misura investimenti Campagna 2017/2018***(Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 50)***CATALOGO DEGLI INVESTIMENTI****(AZIONI, INTERVENTI E SOTTOINTERVENTI, E RELATIVE DESCRIZIONI)**

Di seguito si riporta il catalogo degli Investimenti (codifica delle Azioni, Interventi, Sottointerventi, e relativa descrizione) ammessi nella Regione Marche all'aiuto per la misura Investimenti per la campagna 2017/2018 e riportati sull'applicativo su SIAN per la presentazione delle domande di aiuto.

Gli investimenti ammessi all'aiuto nella Regione Marche, e le relative descrizioni, sono articolati per:

- Azioni (A)
- Interventi (B)
- Sottointerventi (C)

A ciascuna Azione della successiva lista A, identificata con specifico codice, corrisponde un Intervento e relativo codice nella lista B degli Interventi e quindi un Sottointervento e relativo codice della lista C Sottointerventi.

Il dirigente della PF PSD con propri atti può eventualmente aggiornare il catalogo provvedendo ad inserire/modificare i sottointerventi.

A. AZIONI

(Codice Azione - Descrizione Azione)

001 - PRODUZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI (DALLA LAVORAZIONE DELLE UVE ALL'IMBOTTIGLIAMENTO E ALL'ETICHETTATURA DI VINO IN CANTINA)

002 - CONTROLLO DI QUALITÀ

003 - MARKETING DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

004 - GLI INVESTIMENTI LEGATI ALLA PARTECIPAZIONE IN GENERALE

B. INTERVENTI

(Codice Azione - Codice Intervento - Descrizione intervento)

001 - 001 COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI

001 004 MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

001 - 005 ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE, COMPRESI I PROGRAMMI INFORMATICI

001 - 007 SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI ALLE LETTERE (A) E (B) *[ndr regolamento (UE) 2016/1149 articolo 33]*

002 - 001 COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI

002 - 004 MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI

002 - 005 ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE, COMPRESI I PROGRAMMI INFORMATICI

002 - 007 SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI AI PUNTI (A) E (B) *[ndr regolamento (UE) 2016/1149 articolo 33]*

003 - 001 COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI

003 - 004 MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI

003 - 005 ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE E ATTREZZATURE, COMPRESI I PROGRAMMI INFORMATICI

003 - 007 SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI AI PUNTI (A) E (B) *[ndr regolamento (UE) 2016/1149 articolo 33]*

003 - 008 ACQUISIZIONE DI BREVETTI

004 - 001 COSTRUZIONE DI BENI IMMOBILI

004 - 004 MIGLIORAMENTO DI BENI IMMOBILI

004 - 007 SPESE GENERALI COLLEGATE ALLE SPESE DI CUI AI PUNTI (A) E (B) *[ndr regolamento (UE) 2016/1149 articolo 33]*

C. SOTTOINTERVENTI

(Codice Azione - Codice Intervento - Codice Sottointervento - Descrizione Sottointervento)

Es CELLE FRIGORIFERE:

Codice Azione 001

Codice Intervento 001

Codice Sottointervento 001

Descrizione Sottointervento CELLE FRIGORIFERE



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

CATALOGO

- 001 - 001 - 001 - CELLE FRIGORIFERE
- 001 - 001 - 002 - CONDOTTE D'EPOCA (CANALIZZAZIONI A VENDANGES)
- 001 - 001 - 003 - TUBAZIONI, VARIE RETI (OSSIGENO, AZOTO, ACQUA, SO₂, ETC.)
- 001 - 001 - 004 - ATTREZZATURE DI MONTAGGIO E AUSILIARIE
- 001 - 001 - 005 - SISTEMI AUTOMATICI
- 001 - 001 - 006 - ELETTRICITÀ E ALTRI IMPIANTI
- 001 - 001 - 007 - COSTRUZIONE
- 001 - 001 - 008 - CANTINA FUORI TERRA
- 001 - 001 - 009 - CANTINA INTERRATA
- 001 - 001 - 010 - CANTINA MISTA (PARTE FUORI TERRA, PARTE INTERRATA)
- 001 - 004 - 001 - CELLE FRIGORIFERE
- 001 - 004 - 002 - CONDOTTE D'EPOCA (CANALIZZAZIONI A VENDANGES)
- 001 - 004 - 003 - TUBAZIONI, VARIE RETI (OSSIGENO, AZOTO, ACQUA, SO₂, ETC.)
- 001 - 004 - 004 - ATTREZZATURE DI MONTAGGIO E AUSILIARIE
- 001 - 004 - 005 - SISTEMI AUTOMATICI
- 001 - 004 - 006 - ELETTRICITÀ E ALTRI IMPIANTI
- 001 - 004 - 008 - RACCORDI, VALVOLE E GIUNTI
- 001 - 004 - 009 - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO STRUTTURE CANTINA
- 001 - 004 - 010 - MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO IMPIANTI CANTINA
- 001 - 005 - 002 - MATERIALE PER LA MISURAZIONE E L'ANALISI DELLE UVE
- 001 - 005 - 003 - STEMMER (ÉGRAPPOIRS), FRANTOIO (FOULOIRS)
- 001 - 005 - 004 - MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'ORDINAMENTO
- 001 - 005 - 005 - STAMPA D'UVA
- 001 - 005 - 006 - DEJUICER UVA (ÉGOUTTOIR)
- 001 - 005 - 007 - POMPA DI VINACCE
- 001 - 005 - 008 - TRASPORTATORE
- 001 - 005 - 009 - IMPIANTI PER LA FERMENTAZIONE DEL MOSTO DEL VINO
- 001 - 005 - 010 - APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA FERMENTAZIONE
- 001 - 005 - 011 -- FILTRI

10



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 001 - 005 - 013 - ATTREZZATURE PER L'INSEDIAMENTO E LA CHIARIFICAZIONE DEI MOSTI E DEL VINO; CENTRIFUGA
- 001 - 005 - 014 - ATTREZZATURE PER LA STABILIZZAZIONE TARTARICA
- 001 - 005 - 015 - ESTRAZIONE DELLA VINACCIA
- 001 - 005 - 016 - ATTREZZATURE DEL TRASPORTO DELLE VINACCE E DELLE FECCE DI VINO
- 001 - 005 - 018 - FRIGORIFERI
- 001 - 005 - 019 - RAFFREDDAMENTO
- 001 - 005 - 020 - APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA IN FERMENTAZIONE / PRODUZIONE E LO STOCCAGGIO DI VINO
- 001 - 005 - 021 - MACCHINE / ATTREZZATURE PER LA MOVIMENTAZIONE /SOFTWARE UTILIZZO AMBITO TRASPORTI / LOGISTICA MATERIE PRIME E PRODOTTI
- 001 - 005 - 022 - BARILI/SERBATOI PER VINIFICAZIONE E DI VINO DI STOCCAGGIO/INVECCHIAMENTO, FATTI DI LEGNO/CEMENTO/ACCIAIO/FIBRA DI POLIESTERE ACCIAIO
- 001 - 005 - 023 - IL RESTAURO DI STRUTTURE PER LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
- 001 - 005 - 024 - SERBATOI DI AUTO-DRENANTE
- 001 - 005 - 025 - TINI TERMOREGOLATA
- 001 - 005 - 026 - SERBATOI DI ACCIAIO MOBILI PER L'INVECCHIAMENTO
- 001 - 005 - 028 - MACCHINARI/ATTREZZATURE PER LO STOCCAGGIO E LA CONSERVAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI
- 001 - 005 - 029 - MACCHINARI / ATTREZZATURE PER LA PRODUZIONE, LO STOCCAGGIO, IMBOTTIGLIAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI SPUMANTE
- 001 - 005 - 030 - ATTREZZATURE PER L'AGITAZIONE DEI VINI (VINS REMUAGE); MACCHINE PER IL REMUAGE MANO MECCANICA (MOBILI, SEMOVENTI O PORTATILE)
- 001 - 005 - 031 - DÉGORGEUSE (SISTEMA DI SBOCCATURA PER LA RIMOZIONE DEL LIEVITO)
- 001 - 005 - 032 - MACCHINARI / ATTREZZATURE PER L'IMBOTTIGLIAMENTO / ETICHETTATURA/CONDIZIONAMENTO/IMBALLAGGIO
- 001 - 005 - 033 - TECNICA DI MACCHINE PER LA CHIUSURA DI BOTTIGLIE
- 001 - 005 - 034 - ATTREZZATURA TECNICA MOBILE DI IMBOTTIGLIAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO
- 001 - 005 - 035 - DOPPI SERBATOI (CUVERIE DIVISIONNAIRE (DITE "DE MONNAIE"))



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

001 - 005 - 036 - COMPUTER E SOFTWARE PER QUALITÀ TRASPORTO E LAVORAZIONE DELLE UVE, PRODUZIONE DI VINO E LAVORAZIONE E STOCCAGGIO DI MATERIE PRIME E PRODOTTI

001 - 005 - 037 - APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PROGRAMMI FINALIZZATE AL CONTROLLO DI APPARECCHIATURE TECNOLOGICHE PER LAVORAZIONE, STOCCAGGIO E MANIPOLAZIONE PRODOTTO

001 - 005 - 038 - PROGRAMMI PER COMPUTER PER LA GESTIONE DELLA CANTINA

001 - 005 - 039 - MACCHINARI E ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE REFLUE DI CANTINA (TRATTAMENTO E DEPURAZIONE)

001 - 005 - 040 - COMPRESSORI, TRASFORMATORE ELETTRICO, GENERATORI

001 - 005 - 041 - ACQUISTO DI BOTTI DI LEGNO PER L'INVECCHIAMENTO DEI VINI DA 5 HL FINO A 50 HL

001 - 005 - 042 - LINEA DI IMBOTTIGLIAMENTO COMPRESO LA MICROFILTRAZIONE

001 - 005 - 043 - TRAMOGGE DI SCARICO, BANCHI E NASTRI DI CERNITA, NASTRI E COCLEE

001 - 005 - 044 - PIGIATRICI, DIRASPATRICI, COCLEE EVACUAZIONE E TRITATURA RASPI

001 - 005 - 045 - PRESSE, DECANTER

001 - 005 - 046 - COCLEE EVACUAZIONE VINACCIA

001 - 005 - 047 - IMPIANTI DI LAVAGGIO E/O SANIFICAZIONE CONTENITORI UVE E SERBATOI E BOTTI IN LEGNO

001 - 005 - 048 - SISTEMI PER IL RIMONTAGGIO E LA FOLLATURA DEL PIGIATO

001 - 005 - 049 - IMPIANTI E TUBAZIONI MOBILI COMPRESI DI RACCORDI E RIDUZIONI PER LA DISTRIBUZIONE DI PIGIATI, MOSTI E VINI

001 - 005 - 050 - COMPRESSORI ARIA E FILTRI DI SOLEATORI

001 - 005 - 051 - IMPIANTO PRODUZIONE AZOTO

001 - 005 - 052 - IMPIANTO A RESINE SCAMBIO IONICO

001 - 005 - 053 - FILTRI FECCIA

001 - 005 - 054 - FLOTTATORI PER CHIARIFICHE MOSTI

001 - 005 - 055 - IMPIANTI OSMOSI INVERSA

001 - 005 - 056 - IMPIANTI PER LA STABILIZZAZIONE TARTARICA

001 - 005 - 057 - FILTRI, CENTRIFUGHE, MISURATORI DI PORTATA CONTA LITRI E POMPE

001 - 005 - 058 - SERBATOI COMPRESI ANCHE TASCHE DI RAFFREDDAMENTO E/O RISCALDAMENTO

h



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

001 - 005 - 059 - TASCHE O PIASTRE PREDISPOSTE PER IL RAFFREDDAMENTO E/O RISCALDAMENTO DEI SERBATOI

001 - 005 - 060 - AUTOCLAVI

001 - 005 - 061 - BOTTI E TINI CON CAPACITA' SUPERIORE A 500 LITRI

001 - 005 - 062 - BARRIQUES

001 - 005 - 063 - TONNEAUX - CAPACITA' DA 400 A 500 LITRI

001 - 005 - 064 - SISTEMI PER LA PREPARAZIONE DEI LIEVITI

001 - 005 - 065 - CASSONI PER STOCCAGGIO BOTTIGLIE E MACCHINE PER REMUAGE AUTOMATICO

001 - 005 - 066 - MISCELATORE PER BATTONAGE

001 - 005 - 076 - VASCHE DI FERMENTAZIONE CON E SENZA TERMOCONDIZIONAMENTO

002 - 001 - 001 - COSTRUZIONE DI ANALIZZARE LABORATORI, ANCHE PER IL VINO BIOLOGICO

002 - 001 - 004 - REALIZZAZIONE IMPIANTI PER LABORATORI DI ANALISI

002 - 004 - 002 - MIGLIORAMENTO/RISTRUTTURAZIONE LABORATORI DI ANALISI E PER IL CONTROLLO DELLA QUALITA'

002 - 005 - 001 - MACCHINE, ATTREZZATURE E SOFTWARE UTILIZZATI PER CONTROLLO DI QUALITÀ DEI MATERIALI, DEI PRODOTTI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI - PRODUZIONE - CONSERVAZIONE

002 - 005 - 002 - APPARECCHIATURE ATTE AD INTRODURRE STANDARD DI QUALITÀ VOLONTARIA O SISTEMI DI TRACCIABILITÀ, ANCHE PER IL VINO BIOLOGICO

002 - 005 - 004 - ATTREZZATURE DI LABORATORIO PER L'ANALISI CHIMICO-FISICA DELLE UVE, MOSTI, VINI, COMPRESI I NECESSARI ALLACCIAMENTI TECNOLOGICI E LAVORI DI POSA IN OPERA

003 - 001 - 010 - COSTRUZIONE DI PUNTI VENDITA AZIENDALI ED EXTRA AZIENDALI FISSI DEI VINI REGIONALI

003 - 004 - 006 - MIGLIORAMENTO DI PUNTI VENDITA AZIENDALI ED EXTRA AZIENDALI FISSI DEI VINI REGIONALI

003 - 005 - 001 - ATTREZZATURE / ARREDO DELL'INFRASTRUTTURA DI VENDITA E DI PRESENTAZIONE

003 - 005 - 009 - MACCHINE/IMPIANTI TECNOLOGICI/ATTREZZATURE COMPRESO IL SOFTWARE DA UTILIZZARE NEL QUADRO DELLA DISTRIBUZIONE/LOGISTICA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

003 - 005 - 010 - HARDWARE E SOFTWARE PER L'ADOZIONE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) E PER IL COMMERCIO ELETTRONICO (E-COMMERCE)

003 - 005 - 013 - ATTREZZATURE ED ARREDI PER ALLESTIMENTO PUNTI VENDITA, ESPOSIZIONE E DEGUSTAZIONE PRODOTTI COMPRESI NECESSARI ALLACCIAMENTI TECNOLOGICI E LAVORI DI POSA IN OPERA

003 - 005 - 017 - ALLESTIMENTI CHE INCLUDONO AD ESEMPIO MOBILI, CELLE FRIGORIFERE, LAVANDINI, ATTREZZATURE INFORMATICHE

003 - 008 - 001 - LICENZE E DIRITTI D'AUTORE E REGISTRAZIONE DI MARCHI COLLETTIVI

004 - 001 - 002 - SCAVO (TERRAPIENO), FONDAZIONI, PAVIMENTAZIONE, INTERNI, IDRAULICA, ELETTRICITÀ, INTERNI ED ESTERNI DI IMBARCO (FRAMING), COPERTURE, ISOLAMENTO, CONDIZIONAMENTO D'ARIA

004 - 001 - 005 - INFRASTRUTTURE DI BASE OPERE (V. DETTAGLIO)

004 - 001 - 013 REALIZZAZIONE IMPIANTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

004 - 004 - 002 - SCAVO (TERRAPIENO), FONDAZIONI, PAVIMENTAZIONE, INTERNI, IDRAULICA, ELETTRICITÀ, INTERNI ED ESTERNI DI IMBARCO (FRAMING), COPERTURE, ISOLAMENTO, CONDIZIONAMENTO D'ARIA

004 - 004 - 005 - INFRASTRUTTURE DI BASE OPERE (V. DETTAGLIO)

Dr